

Andrea Sergiacomo - Giordano Viglietti

ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI

- Obblighi • Esenzioni • Verifica della clientela
- Documenti • Organi di controllo • Comunicazioni

Scaricato da FISCOeTASSE.com il 02/05/2024 da



FISCO e TASSE 
la tua guida per un fisco semplice


**MAGGIOLI
EDITORE**

Andrea Sergiacomo – Giordano Viglietti

ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI

- Obblighi • Esenzioni • Verifica della clientela
- Documenti • Organi di controllo • Comunicazioni

Il termine “riciclaggio” sta ad indicare quell’azione mediante la quale si investono capitali ottenuti lecitamente in attività illecite, di modo tale che i beni derivanti da reato (furti, rapine, sequestri, traffico di stupefacenti, evasione fiscale e qualsiasi altro reato non colposo) sono “ripuliti” e reintrodotti nei circuiti economici e finanziari legali. Obiettivo di questa guida è quello di fornire ai professionisti ed agli addetti del settore le adeguate conoscenze in presenza di situazioni legate alla tracciabilità dei pagamenti, nonché rientranti nella sfera della propria attività professionale. Soprattutto i professionisti che devono instaurare dei rapporti di lavoro con i propri clienti hanno l’obbligo di censire ai fini dell’antiriciclaggio la propria clientela attraverso sistemi informatici oppure meccanici. Nella guida vengono fornite le informazioni necessarie al fine di non trovarsi in situazioni di sanzionabilità e soprattutto sono stati inseriti dei fac simili utili per ottemperare a quelli che sono gli obblighi di legge. In particolare si è ritenuto opportuno fornire le linee guida in sede di verifica da parte degli organi preposti quale la Guardia di Finanza al fine di suggerire il *modus operandi* e l’atteggiamento corretto da mantenere.

ISBN: 9788868051303

Andrea Sergiacomo - Dottore commercialista, Revisore legale dei conti, Mediatore civile, componente della Commissione cooperative O.D.C.E.C. di Roma e componente della Commissione diritto societario O.D.C.E.C. di Tivoli. Svolge attività pubblicistica per riviste specializzate in materia di bilancio, fisco e operazioni straordinarie.

Giordano Viglietti - Dottore commercialista

© Copyright 2012 by Fisco e Tasse

<i>Premessa</i>	»	5
1. Evoluzione dei profili normativi della disciplina antiriciclaggio	»	8
1.1 Evoluzione della disciplina antiriciclaggio in Europa	»	8
1.2 La disciplina antiriciclaggio nel panorama nazionale sino al decreto legislativo 231/2007	»	9
1.2.1 Le modifiche apportate al decreto legislativo 231/2007	»	13
1.2.2 La disciplina cardine dell'antiriciclaggio: il novellato decreto legislativo 231/2007 ..	»	14
1.3 Le definizioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del decreto legislativo 231/2007.....	»	16
2. L'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio: destinatari, attività ed esenzioni	»	22
2.1 I destinatari della disciplina antiriciclaggio	»	22
2.2 Operazioni, prestazioni e clienti ai fini della disciplina antiriciclaggio	»	25
2.3 Le attività escluse dalla disciplina	»	27
2.4 Gli organi di controllo definiti dalla disciplina	»	29
2.5 Le società di revisione ed i revisori legali dei conti	»	33
3. Adeguata verifica della clientela	»	34
3.1 Le operazioni oggetto di verifica	»	34
3.2 La collaborazione dei professionisti	»	36
3.2.1 L'identificazione del cliente	»	37
3.2.2 L'identificazione del titolare effettivo.....	»	40
3.2.3 Il controllo costante della clientela	»	44
3.3. Obblighi del professionista	»	46
3.3.1 Obblighi semplificati.....	»	46
3.3.2 Obblighi rafforzati.....	»	49
3.3.3 Obblighi affidati a terzi	»	52
4. Istituzione dei documenti da richiedere ai clienti	»	54
4.1 Procedura.....	»	54
4.2 Utilizzo di un fascicolo informatico	»	56
4.3 Procedura di controllo mirato	»	56
4.4 Le attività principali del professionista	»	57
5. Principali organi di controllo	»	58
5.1 La distinzione	»	58
5.2 L'impegno.....	»	58
5.3 Il panorama delle responsabilità	»	59
6. Comunicazioni all'U.I.F.	»	61
6.1 Comunicato della Banca d'Italia	»	62
7. Check list per i professionisti	»	64
7.1 Quadro sanzionatorio	»	74
7.2 Aspetti di rilevanza penale	»	74
7.3 Aspetti di rilevanza amministrativa	»	75

8. Schemi di controllo	» 79
Allegato A - Identificazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007.....	» 79
Allegato B - Dichiarazioni del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007.....	» 82
Modello B.1	» 82
Modello B.2 - Dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 231/2007	» 84
Allegato C - Dichiarazioni del professionista in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007	» 86
Modello C.1. - Dichiarazione del professionista ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 231/2007	» 86
Modello C.2 - Dichiarazione del professionista ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 231/2007 ..	» 87
Conclusioni	» 88
Bibliografia Essenziale	» 89
Legislazione	» 90
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231	» 91

Il termine “riciclaggio” sta ad indicare quell’azione mediante la quale si investono capitali ottenuti lecitamente in attività illecite, di modo tale che i beni derivanti da reato (furti, rapine, sequestri, traffico di stupefacenti, evasione fiscale e qualsiasi altro reato non colposo) sono “ripuliti” e reintrodotti nei circuiti economici e finanziari legali.

L’immissione sul mercato di tali ricchezze illecite determina un danno sociale, infatti, in tal senso si esprime la Banca d’Italia affermando che “Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l’economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti soprattutto per il sistema bancario e finanziario [1]”.

Gli effetti distorsivi derivanti dal riciclaggio di beni e capitali illeciti nell’economia legale si traducono in un’alterazione delle condizioni della concorrenza, che incidono sul corretto funzionamento dei mercati e sui meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse, con riflessi sulla stabilità ed efficienza del sistema economico.

Ad esempio se il riciclaggio di denaro è impiegato per l’acquisto di patrimoni immobiliari in un determinato territorio, ciò determina un aumento del livello dei prezzi sul medesimo territorio, di cui risente negativamente tutta la collettività estranea al circuito criminale; oppure se il riciclaggio di denaro sporco avviene per mezzo di determinate imprese, queste beneficiano di capitali che per le altre imprese sono difficili da reperire alle medesime condizioni, e si generano dei fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese *oneste* e quelle vicine alla *criminalità organizzata* tali da compromettere il libero mercato e la concorrenza stessa.

Secondo quanto affermato dal direttore dell’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) Giovanni Castaldi [2], esiste una stretta correlazione tra l’evasione fiscale e la corruzione, che a sua volta si ripercuote negativamente sulle politiche di sviluppo. Lo stesso autore critica la classe politica quando afferma che la “ricerca del consenso elettorale si è sempre basata su promesse di sgravi e agevolazioni piuttosto che su impegni di lotta all’evasione (...).

Il partito degli evasori è molto potente e viene variamente blandito: si pensi allo smantellamento del falso in bilancio e alla continua erosione dei termini prescrizionali dell’azione penale. Leggi tributarie di difficile interpretazione incentivano comportamenti elusivi e alimentano un imponente contenzioso”.

In particolare, per quanto concerne il flagello dell’evasione fiscale, egli ha ricordato gli “effetti deleteri” che essa produce sull’economia dei singoli paesi poiché “riduce le risorse per le politiche sociali... si traduce in maggiori tasse per chi le paga... è la base della cosiddetta economia sommersa... sottrae risorse alla collettività, le nasconde (nei paradisi fiscali) quindi le rimette in

1. Banca d’Italia, *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni che gli intermediari bancari e finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo*, 10 marzo 2011, p. 4.

2. G. CASTALDI, *Lotta all’evasione fiscale e alla corruzione. Il contributo dell’U.I.F.*, 28 novembre 2011.

circolo creando corruzione o, come minimo, falsando il mercato, la concorrenza, l'economia". Va sottolineato lo stretto rapporto esistente fra evasione fiscale e riciclaggio, infatti i due reati condividono la gran parte degli espedienti utilizzati, rispettivamente, per celare redditi al fisco e per dissimulare l'origine illecita del danaro: paradisi fiscali, trust, società fiduciarie, sovra e sotto fatturazioni, cessioni di crediti e cartolarizzazioni, operazioni di finanza strutturata, ecc. Di pari passo, i diversi strumenti utilizzati per contrastare l'evasione ed il riciclaggio sono ambivalenti: limiti all'utilizzo del contante, tracciabilità delle transazioni, monitoraggio della circolazione transfrontaliera di contante.

Per la delicatezza ed il forte interesse che rivestono queste tematiche per la collettività, il legislatore ha ritenuto opportuno estendere l'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio ai "Professionisti" che nell'esercizio della loro attività sono coloro i quali spesso possono rilevare in prima persona le operazioni in questione, anche se va evidenziata la difficoltà oggettiva nell'individuare "il riciclatore" che è un "criminale" preparato, capace e spesso insospettabile.

Con antiriciclaggio si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.

In Italia la normativa cardine dell'antiriciclaggio è costituita essenzialmente dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce a sua volta la direttiva europea 2005/60/CE.

Questo decreto ha introdotto nell'ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario [3].

I "soggetti obbligati [4]" a tali disposizioni sono banche, istituzioni finanziarie, assicurazioni e professionisti (commercialisti, notai, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.).

Il fulcro dell'attività antiriciclaggio per il professionista è rappresentato dall'obbligo di segnalazione, infatti, dal 2011 ai professionisti è richiesto di trasmettere, in via telematica, l'operazione

3. La determinazione del legislatore nel contrastare il riciclaggio è desumibile dalla definizione stessa di riciclaggio – a fini di prevenzione – presente nel decreto 231/2007 e dalla direttiva 2005/60/CE, che risulta essere più ampia rispetto a quanto previsto dall'articolo 648-bis del codice penale. Infatti, per il sistema penale il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto, cioè il reato da cui derivano i beni che si intende "ripulire", mentre l'articolo 2 del decreto 231/2007 richiede alle banche di considerare anche l'**autorriciclaggio** cioè il riciclaggio effettuato dalla stessa persona che ha commesso il reato presupposto.

4. L'articolo 10 del d.lgs. 231/2007 riporta i "destinatari" degli adempimenti, i cosiddetti "soggetti obbligati" che sono suddivisi nelle seguenti categorie: **intermediari finanziari** e altri soggetti esercenti attività finanziaria (meglio dettagliati nel successivo articolo 11, tra questi: le banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, assicurazione, agenti di cambio, riscossione tributi, ex 107, ex 106, succursali italiane di banche estere, Cassa depositi e prestiti, società fiduciarie, promotori finanziari, intermediari assicurativi, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria); **professionisti** (meglio dettagliati nel successivo articolo 12, tra cui: ragionieri, periti commerciali, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, notai, avvocati; **revisori contabili** (meglio dettagliati nel successivo articolo 13); **altri soggetti** (meglio dettagliati nel successivo articolo 14, tra questi: recupero crediti, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, gestione di case da gioco, offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, agenzia di affari in mediazione immobiliare).

sospetta di riciclaggio alla U.I.F. nel rispetto delle modalità illustrate dal provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 4 maggio 2011 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2011.

È un dovere combattere la piaga del riciclaggio, ma va considerato che le operazioni mediante le quali esso si può manifestare, spesso sono nascoste, diversificate e compiute per mezzo di più intermediari finanziari o professionisti. Tutto ciò non favorisce di certo quei professionisti che si prodigano affinché questa piaga sia debellata, dato che non hanno il pedigree del detective e non possono rivestirne il ruolo al fine di smascherare l'illecito.

Tuttavia, l'obiettivo di questo documento è quello di fornire ai professionisti un valido strumento di supporto da utilizzare per adempiere correttamente agli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio in virtù delle modifiche introdotte dal decreto correttivo 151/2009, dal d.l. 78/2010, dal d.l. 138/2011, dal d.l. 201/2011, dal d.l. 16/2012 e dalle circolari emesse dagli ordini professionali, al fine di rendere sempre più agevole l'emersione di quelle operazioni sospette.

1. Evoluzione dei profili normativi della disciplina antiriciclaggio

1.1 Evoluzione della disciplina antiriciclaggio in Europa

Il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ben noto alla comunità internazionale, infatti, già a partire dagli anni '90 si sono susseguiti una serie di provvedimenti legislativi volti a contrastare l'avanzare di questi due fenomeni.

Proprio per contrastare queste attività criminali e preservare il corretto funzionamento dei mercati l'Unione europea ha emanato una serie di norme tra le quali ricordiamo:

- la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991 ("**I direttiva antiriciclaggio**") che rappresenta il documento principale del sistema giuridico europeo per contrastare l'ingresso del riciclaggio nei mercati finanziari;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 ("**II direttiva antiriciclaggio**") che ha rivisitato la I direttiva antiriciclaggio, ed ha comportato un ampliamento dei reati presupposti e dei soggetti ai quali applicare gli obblighi antiriciclaggio;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2005/60/CE del 25 novembre 2005 ("**III direttiva antiriciclaggio**") che ha introdotto nuovi obblighi in materia di antiriciclaggio e delle novità sotto il profilo delle sanzioni amministrative per il reato "de quo" [1];

1. Con questa direttiva sono state recepite le 40 raccomandazioni in materia di riciclaggio e le 9 in materia di finanziamento al terrorismo del G.A.F.I. - F.A.T.F. Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (G.A.F.I.) o Financial action task force (F.A.T.F.) è un organismo intergovernativo che è stato costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del G.A.F.I. è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Del Gruppo fanno parte 35 membri in rappresentanza di Stati e organizzazioni regionali che corrispondono ai principali centri finanziari internazionali, nonché, come osservatori, i più rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali F.M.I., Banca mondiale, E.C.B., Nazioni Unite, Europol, Egmont).

Il G.A.F.I. elabora standard riconosciuti a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l'evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. Individua inoltre i paesi con problemi strategici nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così da fornire al settore finanziario elementi utili per le loro analisi di rischio.

- la direttiva n. 2006/70/CE della Commissione europea del 1° agosto 2006 che ha reso esecutiva la direttiva n. 2005/60/CE in merito alla definizione di persone politicamente esposte e di criteri tecnici per procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esecuzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo limitato.

1.2 La disciplina antiriciclaggio nel panorama nazionale sino al decreto legislativo 231/2007

Nell'ordinamento giuridico italiano l'ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta nel 1978 con l'**art. 648-bis c.p.** [2] che prevedeva tre tipologie di reato, le quali rappresentavano il presupposto per la repressione del riciclaggio: **rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona**. Il legislatore scelse di contrastare questi reati, che in quegli anni avevano conosciuto una notevole frequenza, spinto dal forte impatto emotivo che esercitavano presso l'opinione pubblica e per lo scopo in base al quale venivano perpetrati. Infatti, questi reati potevano avere una duplice finalità: arricchimento personale o finanziamento delle organizzazioni terroristiche dell'epoca.

Il reato di riciclaggio è stato nuovamente disciplinato con la **legge del 19 marzo del 1990, n. 55**, che ha novellato l'art. 648-bis c.p. inserendo al suo interno la disciplina del reato di produzione e traffico di stupefacenti, mediante i quali le organizzazioni criminali erano solite accumulare ingenti disponibilità di capitali da poter reinvestire. Inoltre, ha esteso le condotte punibili attraverso l'equiparazione del reato di sostituzione – del denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, con il fine di procurare a sé o

Inoltre, promuove e valuta l'attuazione delle raccomandazioni elaborate e via via aggiornate nel corso del tempo. La stesura delle 40 raccomandazioni, che insieme alle 9 speciali per il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, emanate a Washington il 31 ottobre 2001, costituiscono il risultato più tangibile del G.A.F.I.

Recentemente questo organismo ha approvato dei nuovi standard contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, che hanno presentato le principali modifiche in termini di:

- lotta al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa mediante l'applicazione costante di sanzioni finanziarie *ad hoc*, laddove richieste dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- maggiore trasparenza, per impedire a criminali e terroristi di celare la propria identità o occultare i propri beni attraverso lo schermo fornito da persone giuridiche o altri espedienti;
- requisiti più rigorosi per le persone politicamente esposte (cosiddetti PEP);
- ampliamento dell'armonizzazione dei "reati presupposto" di riciclaggio di denaro ed estensione agli illeciti fiscali;
- rafforzamento del *risk-based approach* (c.d. approccio basato sul rischio) che consenta ai vari paesi ed al settore privato di concentrarsi sulle aree di maggior rischio e di efficientare le risorse a disposizione;
- cooperazione internazionale più efficace, che comprenda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, lo svolgimento di azioni investigative congiunte, l'adempimento ad obblighi di tracciabilità, il congelamento e la confisca di beni illegali;
- predisposizione di strumenti operativi più evoluti e di una gamma di tecniche e poteri più vasta, sia per le Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) che per le forze di polizia, per indagare e perseguire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.

2. L'art. 648-bis nella sua formulazione originaria prevedeva "Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da Lire un milione a Lire venti milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".

ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei sopracitati delitti ad assicurarsi il profitto del reato – con qualunque condotta riconducibile ad attività volte ad impedire la ricostruzione della provenienza del bene.

Infine, ha permesso la punibilità del fatto anche in assenza di un preciso movente, eliminando la necessità di agire al fine di procurare per sé o ad altri un profitto. In aggiunta, il legislatore introdusse l'art. 648-ter c.p. [3] che disciplinava una nuova fattispecie di reato, destinata a colpire più marcatamente la reintroduzione dei capitali sporchi in attività economiche e finanziarie lecite estendendo, di fatto, il reato di riciclaggio.

La legge 5 luglio 1991, n. 197, mediante la quale sono state recepite le indicazioni presenti nella direttiva comunitaria n. 91/308 ("I direttiva antiriciclaggio"), che introdusse una serie di precetti, divieti, obblighi e ammende, che possono essere così riassunti:

- il divieto di far circolare denaro e titoli al portatore per importi complessivamente superiori a 20 milioni di lire se non per il tramite di intermediari a ciò abilitati [4];
- l'obbligo, per gli intermediari di mantenere traccia di apposite registrazioni su archivi informatici, di tutte le transazioni di importi superiori a 20 milioni di lire;
- l'obbligo per gli intermediari di segnalare alla Questura competente territorialmente tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" e potenzialmente riconducibili al reato di riciclaggio.

L'articolo 648-bis c.p. [5] è stato novellato definitivamente con la **legge 9 agosto 1993, n. 328**, mediante tale modifica è stato possibile estendere il reato di presupposto riciclaggio a tutti i delitti non colposi con il chiaro intento di impedire che gli autori che compiono fatti di reato possano rimettere in circolazione dei capitali illegalmente acquisiti come capitali ormai depurati e trarne delle rendite.

3. L'art. 648-ter recitava "Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Lire due milioni a Lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

4. Uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, enti creditizi, società di intermediazione mobiliare, società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, agenti di cambio, società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, società fiduciarie, imprese ed enti assicurativi, società Monte Titoli S.p.a., intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

5. In seguito alla modifica l'art. 648-bis prevedeva che "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da lire due milione a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Nel **1997** con il **decreto legislativo n. 153 del 26 maggio** vennero apportate **importanti modifiche** alla **legge 5 luglio 1991, n. 197**, in particolare:

- si scelse di rendere estremamente riservato l'*iter* di segnalazione delle operazioni sospette sia all'interno che all'esterno dell'intermediario segnalante, eccezion fatta per il caso in cui l'identità del soggetto segnalante non fosse successivamente richiesta dal giudice per approfondire l'indagine;
- fu accertato che l'operazione ritenuta sospetta può essere anche non eseguita dall'intermediario;
- si decise di far adottare agli intermediari tutte le prescrizioni idonee a tutelare la riservatezza in ogni sede;
- fu stabilito che l'Ufficio Italiano Cambi subentrasse ai Questori nella ricezione delle segnalazioni delle operazioni ritenute sospette.

Con il **decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374** concernente "l'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazioni ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" ci fu un allargamento dei destinatari degli obblighi di identificazione, registrazione ed eventualmente di segnalazione delle operazioni sospette, infatti, tali obblighi non erano più una prerogativa dei soli intermediari, ma anche di quei soggetti esercenti attività di:

- recupero di crediti per conto terzi;
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;
- trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate;
- l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
- agenzia di affari in mediazione immobiliare;
- commercio di cose antiche;
- esercizio di case d'asta o gallerie d'arte;
- commercio di oro per finalità industriali o di investimento, compresa l'esportazione e l'importazione;
- fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi;
- gestione di case da gioco;
- fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane;
- mediazione creditizia;
- promotori finanziari;
- agenzie in attività finanziarie.

Nel **2004** fu la volta del **decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 56** emanato in "Attuazione della direttiva 2001/97/CE (**"Il direttiva antiriciclaggio"**) in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite". Questo

decreto **ha ampliato l'ambito di applicazione in merito ai contenuti dell'art. 3 della legge n. 197/1991 (Segnalazione delle operazioni sospette), nei confronti:**

- dei soggetti iscritti nell'albo dei **ragionieri e dei periti commerciali**;
- dei soggetti iscritti nel registro dei **revisori contabili**;
- dei soggetti iscritti nell'albo dei **dottori commercialisti**;
- dei soggetti iscritti nell'albo dei **consulenti del lavoro**;
- **dei notai e degli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:**
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

Nel 2006 con l'**art. 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29** (legge comunitaria 2005), l'Esecutivo ha espletato il compito affidatogli dal legislatore di recepire la "**III direttiva antiriciclaggio**".

Sempre nel **2006** il **Ministero dell'economia e delle finanze** ha emanato il **decreto 3 febbraio, n. 141**, contenente il regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, emanato in attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Nello stesso anno sono stati emessi dall'U.I.C. una serie di chiarimenti relativi al d.m. 141 in merito agli obblighi dei professionisti, alle attività escluse, e alle modalità di applicazione della normativa. Infine, con l'emanazione del **decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109** (misura per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale), in attuazione della direttiva 2005/60/CE prima, e poi con quella del **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, il legislatore ha dato attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Questo decreto ha modificato la normativa riguardante la responsabilità amministrativa per le imprese nel caso di comportamenti fraudolenti da parte di loro impiegati e collaboratori per alcuni tipi di delitti e sotto certe condizioni – precedentemente introdotta con il decreto 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni") – aggiungendo ai reati previsti dal decreto 231/2001 i delitti di

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*), prevedendo l'obbligo per ogni ente (aziende, banche, assicurazioni, piccole imprese, associazioni, ecc.) di adottare delle misure preventive, volte ad evitare che il proprio personale possa commettere tali reati.

Infine, ha introdotto una serie di novità riguardanti i limiti di utilizzo del denaro contante, l'emissione di assegni, i nuovi obblighi posti a capo dei professionisti e dei rispettivi Ordini Professionali, ed infine, il trasferimento delle competenze e poteri dall'U.I.C. all'U.I.F. [6] (Unità d'Informazione Finanziaria) istituito presso Banca d'Italia.

1.2.1 Le modifiche apportate al decreto legislativo 231/2007

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel corso degli anni è stato più volte novellato, da diversi interventi legislativi di seguito riepilogati:

- **D.I. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133:** Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
- **L. 15 luglio 2009, n. 94:** Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
- **D.lgs. 25 settembre 2009, n. 151:** Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione

6. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (U.I.F.) è una struttura istituita presso la Banca d'Italia ed esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. Il suo regolamento, l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, sono stabiliti con regolamento dalla Banca d'Italia che le attribuisce le risorse ed i mezzi finanziari idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

A capo della U.I.F. è posto un Direttore, nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione.

Il Direttore insieme a quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità (nominati con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo aver sentito il Governatore della Banca d'Italia), costituiscono il Comitato di esperti cui spetta lo svolgimento efficace dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali.

Il Comitato è convocato dal Direttore della U.I.F. con cadenza almeno semestrale, entro il 30 maggio di ogni anno, e deve redigere una relazione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze che a sua volta inoltra al Parlamento, in cui comunica l'attività svolta, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla U.I.F..

Per facilitare l'individuazione delle operazioni sospette e promuovere sempre più efficienti condizioni di collaborazione attiva, il d.lgs. 231/2007 assegna all'U.I.F. il compito di:

- elaborare indicatori di anomalia, volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette;
- predisporre schemi e modelli di comportamenti anomali;
- definire, con apposite istruzioni, il contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette.

Inoltre, nello svolgimento delle attività ad essa assegnate, avvalendosi delle informazioni raccolte:

- a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
- b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della D.I.A. e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione

- **D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11:** Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento del mercato interno, recante modifiche delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/7/CE
- **D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28:** Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
- **D.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 22 maggio 2010, n. 73):** Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e di razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda di particolari settori
- **D.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122):** Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
- **D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141:** Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
- **D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218:** Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito dei consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
- **D.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148):** Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
- **D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214):** Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

1.2.2 La disciplina cardine dell'antiriciclaggio: il novellato decreto legislativo 231/2007


Questo decreto segna il passaggio per i destinatari da una mera identificazione della clientela al momento di accensione del rapporto ad un monitoraggio continuo e costante della propria clientela, attraverso l'adozione di una *customer due diligence*. In altre parole sono stati rivisti gli obblighi già posti a carico dei destinatari della normativa antiriciclaggio e sono stati adeguati in base alle conoscenze del fenomeno a livello internazionale in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo. La nuova normativa, per quanto concerne l'identificazione del cliente da sottoporre alla disciplina dell'antiriciclaggio, opera con due diverse modalità tra loro complementari alle quali si deve attenere il professionista: 1) in alcuni casi determina delle fattispecie specifiche che impongono il controllo della clientela; 2) in altre circostanze rimette alla sua discrezionalità la valutazione del rischio di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo (**risk based approach**), e vincola all'esito di tale analisi la frequenza e la consistenza delle misure da adottare.

In ogni caso per facilitare i destinatari nell'effettuare la valutazione la direttiva comunitaria prevede delle esemplificazioni e delle classificazioni di rischio, mentre nei casi non menzionati la valutazione è lasciata alla discrezionalità dei destinatari, che valuteranno di volta in volta dopo aver effettuato le procedure di *customer due diligence*.

Oltre ad aggiungere nuove modalità di monitoraggio e valutazione dei clienti da sottoporre alle verifiche del caso, il sopracitato decreto n. 231/2007:

- elenca i sistemi ritenuti appropriati e le procedure in materia di obblighi di:
 - appropriata verifica della clientela;
 - segnalazione delle operazioni sospette;
 - conservazione dei documenti;
 - controllo interno;
 - valutazione e gestione del rischio;
 - garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti;
 - comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di opere di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- enuncia il principio cardine della proporzionalità degli obblighi a carico degli operatori rispetto al rischio di riciclaggio che va valutato in considerazione del tipo di cliente, di rapporto d'affari, di prestazione professionale, di prodotto o transazione, e tenendo conto delle peculiarità e dimensioni dei destinatari della disciplina;
- introduce l'obbligo di collaborazione attiva tra i destinatari delle norme in esso riportate e delle istituzioni preposte, infatti, è compito dei destinatari della presente norma verificare la clientela mediante l'utilizzo delle opportune modalità, tramite l'acquisizione di dati più approfonditi nei casi in cui sono presenti elementi di rischiosità o ci sono degli indici che lasciano presagire delle anomalie nello svolgimento della prestazione professionale ed eventualmente effettuare la segnalazione all'U.I.F. L'U.I.F., a sua volta, ha il compito di indicare il numero di segnalazioni di operazioni sospette pervenutegli ed il proseguo di tali segnalazioni, mentre spetta alla Guardia di finanza ed alla D.I.A. elencare il numero dei casi investigati. Infine, il Ministero di grazia e giustizia ha il compito di fornire l'elenco delle persone perseguite, di quelle condannate per riciclaggio o di finanziamento al terrorismo e gli importi dei beni congelati e sequestrati.



- stabilisce che le misure richieste diversi ai destinatari dovranno essere proporzionate alla peculiarità delle diverse professioni ed alle loro dimensioni.

In definitiva, per mezzo del decreto legislativo 231/2007 il legislatore persegue due diverse finalità:

- l'inserimento nel nostro sistema normativo delle **misure** particolarmente **repressive** per il **contrasto** del **riciclaggio** mediante la predisposizione di strumenti di carattere penale e di cooperazione tra diversi organismi [7];
- l'obbligatorietà di **collaborazione** attiva tra gli **intermediari finanziari** e determinate categorie di **professionisti** con i sopracitati **organismi** al fine di **monitorare l'accumulo di risorse da fonti illecite** per **prevenire** una loro **eventuale destinazione al finanziamento del terrorismo**.

1.3 Le definizioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del decreto legislativo 231/2007

Il **riciclaggio di denaro** può essere identificato come l'insieme di operazioni volte a dare una parvenza legale a **capitali** di provenienza illecita, che ne rendono difficile l'identificazione e l'eventuale recupero successivo. Questo fenomeno è uno dei fondamenti su cui si basa l'**economia sommersa** e costituisce dunque un reato per cui vale l'incriminazione per riciclaggio.

L'**incriminazione** del riciclaggio è considerato uno strumento cardine nella lotta alla **criminalità organizzata**, la cui attività è contraddistinta da due momenti principali:

- acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi
- bonifica, per mezzo della quale si fanno apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.

Il riciclaggio è generalmente vietato dagli ordinamenti giuridici, perché trae la sua origine da condotte criminose e genera delle distorsioni inaccettabili nel ciclo economico, alterando i normali meccanismi di accumulo della ricchezza e di approvvigionamento delle fonti di finanziamento.

Le indagini della magistratura e delle forze di polizia hanno rivelato che i meccanismi utilizzati per il riciclaggio di denaro e beni sono in continua evoluzione anche perché la criminalità cerca sempre di sfruttare sia le innovazioni tecnologiche che quelle finanziarie.

Tuttavia, sono stati individuati **alcuni stadi ricorrenti del processo di dissimulazione e riutilizzo dei profitti derivanti da attività criminali**, riconducibili alla "dissimulazione" di beni sotto forma di denaro. Le "fasi operative" del riciclaggio di denaro sporco sono:

- **collocamento (placement stage)**: mediante la quale un terzo soggetto, consapevole e

7. L'Unità di informazione finanziario, il nucleo speciale di polizia valutario della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, il Ministero di grazia e giustizia.

compiacente colloca sul mercato dei capitali leciti, spesso in modo frazionato, i proventi illeciti sotto forma di deposito o la loro trasformazione in altri strumenti monetari presso banche e/o intermediari;

- **dissimulazione (*layering stage*)**, detta anche “stratificazione”: accumulo di disponibilità frutto di una molteplicità di operazioni finalizzate all’occultamento di ogni collegamento tra la provenienza illecita dei capitali ed i valori/beni riciclati;
- **rientro (*integration stage*)**: il denaro e/o gli altri beni vengono resi disponibili nel patrimonio del criminale mediante:
 - frazionamento ulteriore rispetto a quello della fase di dissimulazione e reso non riconducibile all’origine;
 - lento ricollocamento sul mercato;
 - reinvestito e ripulito in attività economiche/finanziarie lecite.

Per combattere questo fenomeno il decreto n. 231/2007 ne ha fornito una nuova definizione rispetto alla precedente disciplina che risulta più ampia ed adatta allo scopo.

La **definizione di riciclaggio** fornita dall’**art. 2 del decreto n. 231/2007** non influisce sulle fattispecie criminose previste dai codici penali dei diversi Stati comunitari, ma ha il merito di **definire gli ambiti di applicazione degli obblighi antiriciclaggio**, che devono essere adempiuti dagli operatori, **a livello comunitario**, e di **svincolarsi dalle definizioni di riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti dettate dal nostro codice di procedura penale** [8].

8. Il nostro codice penale prevede **tre diverse tipologie di reati** da coloro i quali pur non avendo partecipato attivamente al perpetrarsi del reato divengono parte attiva immettendo in prima persona o agevolando l’immissione nel circuito economico di quei proventi (denaro, beni ed altre utilità) del reato stesso. I reati previsti dal c.p. sono quello di: **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** disciplinati rispettivamente dagli artt. **648, 648-bis e 648-ter c.p.**

Art. 648 – Ricettazione: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la **reclusione da due a otto anni** e con la multa **da 516 euro a 10.329 euro**. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile”.

Art. 648-bis – Riciclaggio: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la **reclusione da quattro a dodici anni** e con la multa **da euro 1.032 a euro 15.493**. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la **reclusione da quattro a dodici anni** e con la multa **da euro 1.032 a euro 15.493**. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Evoluzione normativa dell’articolo 648-bis.

L’art. 648-bis del codice penale è stato introdotto dall’art. 3 del **decreto legge n. 591 del 21 marzo 1978** ed è stato successivamente modificato dalla **legge n. 55 del 19 marzo 1990** che ha introdotto l’ipotesi delittuosa dell’art. 648-ter c.p. e dalla legge 9 agosto 1993, n. 328. Il testo originario della disposizione del 1978 individuava come **“reati presupposti”** del riciclaggio esclusivamente **“rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”**; la modifica del 1990 estendeva i reati presupposti ai **“delitti di rapina aggravata, di estorsione,**

Nello specifico, per mezzo del sopracitato art. 2 del decreto n. 231/2007, il legislatore ha disciplinato sia le fattispecie di autoriciclaggio [9] che di reato presupposto, prevedendo determinate azioni che se commesse intenzionalmente sfociano nel riciclaggio:

- ❶ “la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni”;
- ❷ “l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”;
- ❸ “l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”;
- ❹ “la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione”

Come affermato in precedenza, appare lampante che la definizione di riciclaggio proposta dal decreto è più ampia di quella del codice penale e ricomprende la casistica dell’autoriciclaggio, della ricettazione e del favoreggiamento reale.

Il primo paragrafo della norma intende disciplinare i **soggetti** che **partecipano** alla **conversione** e/o **trasferimento** di beni pur **sapendo** della loro **provenienza illecita**, prevedendo delle casistiche generiche mediante le quali possono essere compiute le azioni disciplinate.

Per conversione deve intendersi quell’attività mediante la quale i proventi illeciti vengono tramutati in denaro o altri beni, ad es:

- il denaro di provenienza illecita viene: investito in metalli pregiati, pietre preziose, oggetti da collezione o altri beni di valore, investimenti; utilizzato per effettuare investimenti nei mercati finanziari; fatto transitare sui conti correnti dei riciclatori e poi fatto circolare in importi ridotti per mezzo di titoli di credito (cambiali e assegni) o strumenti di pagamento (rid, bonifici, ri.ba, carte prepagate, ecc.);

aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope”; infine la **legge 9 agosto 1993**, n. 328, che ratificava la “Convenzione sul riciclaggio”, ha ampliato il numero dei “reati presupposti” a cui si applica il reato di riciclaggio (e ricettazione) a tutti i delitti non colposi.

9. L’ **autororiciclaggio** è il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.

Un caso famoso a tal proposito fu quello di **Vito Ciancimino**, sindaco mafioso di **Palermo**, il quale, durante il processo per **concorso esterno in associazione mafiosa**, non fu imputabile per il riciclaggio del denaro accumulato grazie alle sue relazioni con la **mafia**.

- i beni di provenienza delittuosa possono essere dati in pegno o garanzia al fine di ottenere disponibilità liquide da istituti di credito.

Il trasferimento, invece, consiste nel traslare da un luogo all'altro il ricavato di origine illecita tramite la creazione di un insieme di operazioni incrociate con lo scopo di dissimulare la provenienza del ricavato stesso.

Il secondo paragrafo, invece, definisce riciclaggio le azioni di **occultamento, detenzione e utilizzazione di beni** compiute da soggetti consapevoli della loro provenienza illecita al momento in cui le compiono.

Infine, il terzo paragrafo sottolinea importanza dell'aspetto temporale, poiché, se la conoscenza della provenienza del bene avviene in un secondo momento, le azioni descritte nel secondo paragrafo della norma non possono essere ricomprese nella fattispecie di riciclaggio. È importante evidenziare come queste fattispecie nel nostro codice penale non sono considerate come riciclaggio, disciplinato dall'art. 648-*bis* c.p. ma come ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p.

Il finanziamento al terrorismo è quell'attività per mezzo della quale si destinano risorse, di origine lecita o illecita, ad attività illegali, altamente deleterie per la società e per l'economia.

In seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, si è avviata una maggiore cooperazione tra gli organismi internazionali [10] competenti e le autorità nazionali finalizzata all'adozione di iniziative volte a contrastare adeguatamente il terrorismo sul piano operativo e finanziario.

L'Italia dal canto suo ha provveduto:

- ad introdurre, con l'art. 270-*bis* c.p., la nuova fattispecie penale di associazione con finalità di terrorismo internazionale;
- ad istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, con funzione di coordinamento tra le varie autorità e forze di polizia competenti in materia di contrasto al terrorismo;
- ad estendere le competenze della U.I.F. al contrasto del terrorismo sul piano finanziario.

10. Le Nazioni Unite, per contrastare la proliferazione delle armi di distruzione di massa, hanno predisposto il divieto di assistere o finanziare soggetti implicati in tali attività, mediante la predisposizione di misure di prevenzione e contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione.

L'Unione europea, in attuazione delle risoluzioni adottate in sede ONU, ha emanato una serie di atti, tra i quali segnaliamo il regolamento CE 423/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 1110/2008, che prevede misure restrittive nei confronti dell'Iran (congelamento di fondi e risorse economiche di persone o entità associate allo sviluppo di attività sensibili in termini di proliferazione).

Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (G.A.F.I.), infine, ha elaborato linee guida precedentemente menzionate, volte a dare attuazione alle sanzioni di natura finanziaria adottate dalle Nazioni Unite. In questo ambito, la U.I.F. riceve comunicazione dei congelamenti effettuati nei confronti di soggetti designati dai relativi regolamenti comunitari ovvero dai decreti emanati in materia dal Ministero dell'economia e finanze, nonché riceve le segnalazioni di operazioni sospette riconducibili al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

In questo quadro si può inserire il contributo apportato dal decreto 231/2007, che ha tra i suoi obiettivi anche il contrasto e la prevenzione di quelle azioni dirette al finanziamento del terrorismo[11], infatti, all'art. 2 rimanda alla definizione di terrorismo [12] fornita dal d.lgs. 22 giugno 2007, n.109 di seguito riportata: per finanziamento del terrorismo si intende: "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti".

Il testo di questo articolo, al quale il legislatore ha demandato il compito di disciplinare la definizione di finanziamento del terrorismo all'interno del decreto 231/2007, a sua volta rimanda alla normativa disciplinante i delitti con finalità di terrorismo presente nel nostro codice penale.

A tal fine appare opportuno riportare integralmente alcuni articoli del nostro codice penale ai quali si richiama indirettamente l'art. 2 del decreto 109/2007:

Art. 270-bis, codice penale. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

11. Dalla lettura della norma si evince come il criterio che stabilisce il configurarsi o meno del reato di **finanziamento del terrorismo** è l'utilizzo dei **valori**, mentre nella fattispecie del riciclaggio era la provenienza dei valori che assumeva un'importanza essenziale per la sua identificazione

12. "Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109".

Art. 270-sexies. Condotte con finalità di terrorismo

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”. In definitiva, in relazione a quanto previsto dal decreto 231/2007 in merito alle definizioni di riciclaggio e finanziamento terroristico, la disciplina non chiede al professionista di tracciare un profilo penale dei comportamenti del suo cliente, ma una valutazione in merito al rischio oggettivo/soggettivo che lo portino a rilevare quelle condotte che sfociano nel reato di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

2. L'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio: destinatari, attività ed esenzioni

2.1 I destinatari della disciplina antiriciclaggio

Il Capo III del Titolo I del decreto legislativo 231/2007, agli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 individua i soggetti destinatari dell'obbligo di collaborazione attiva, prevista dalla disciplina antiriciclaggio.

Il legislatore ha previsto un quadro sistematico in cui ha classificato tutti i soggetti distinguendoli in:

► **Art. 10, comma 2: soggetti non tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione, ma tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette**

- Società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- Società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
- Società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
- Società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
- Succursali italiane dei soggetti indicati in precedenza aventi sede legale in uno Stato estero;
- le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
 1. commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
 2. fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'art. 127 del t.u.l.p.s.;
 3. fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 4. commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del t.u.l.p.s.;

- 5. esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza di cui all'art. 115 del t.u.l.p.s.;
- 6. mediazione ai sensi dell'art. 60 della legge del 18 giugno 2009, n. 69;
- Gli uffici della pubblica amministrazione.

► **Art. 11: Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria**

a) intermediari finanziari (primo livello)

- Banche;
- Poste italiane S.p.a.;
- Istituti di moneta elettronica;
- Società di intermediazione mobiliare (S.i.m.);
- Società di gestione del risparmio (S.g.r.);
- Società di investimento a capitale variabile (S.i.c.a.v.);
- Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP;
- Agenti di cambio;
- Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del t.u.b.;
- Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del t.u.b.;
- Succursali italiane dei soggetti indicati in precedenza aventi sede legale in uno Stato estero;
- Cassa depositi e prestiti S.p.a.

b) intermediari finanziari (secondo livello)

- Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- I soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 4, del t.u.b.;
- I soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art. 155, comma 5, del t.u.b.;

c) altri soggetti esercenti attività finanziaria

- Promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del t.u.f.;
- Intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);
- i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
- gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

► **Artt. 12-13: I professionisti ed i revisori legali**

- Soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in

materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

- Notai e avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
- Prestatori di servizi relativi a società e trust con esclusione dei professionisti precedentemente elencati;
- Le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del t.u.f.;
- I soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.

► **Art. 14: Gli altri soggetti**

Sono da ricomprendere con questa dicitura tutti coloro i quali svolgono:

- Recupero di crediti per conto terzi, con licenza di cui all'art. 115 del t.u.l.p.s.;
- Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, con licenza di cui all'art. 134 del t.u.l.p.s.;
- Trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, con iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
- Gestione di case da gioco, con autorizzazioni e requisiti richiesti dalle leggi in vigore, ed al requisito di cui all'art. 5, comma e), del d.lgs. 30 dicembre 1977 convertito con delle modifiche dalla legge del 27 febbraio 1998, n. 30;
- Offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;
- Offerte attraverso la rete di internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 5398, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Agenzia di affari in mediazione immobiliare, con iscrizione nel ruolo camerale, ai sensi della legge del 3 febbraio 1989, n. 39.

Dalla lettura del testo degli articoli sopra menzionati emerge come il legislatore abbia scelto di far collaborare i professionisti con lo Stato al fine di contrastare i fenomeni di criminalità illustrati nel precedente capitolo. Ai professionisti è richiesto di svolgere una serie di

adempimenti aggiuntivi, di supportare e collaborare con gli organismi preposti al debellamento dei reati disciplinati e per farlo non potranno esimersi:

- dall'adottare un'organizzazione dello studio funzionale all'adempimento di tali compiti;
- dal formare attentamente i propri dipendenti e collaboratori in merito alle nuove disposizioni.

In definitiva, al professionista è richiesto di farsi carico di alcuni oneri aggiuntivi nello svolgimento della sua professione. Tuttavia, questi nell'applicazione delle nuove norme dovrà temperare a due diverse esigenze, quella di **interesse pubblico** in merito al **contrasto del riciclaggio e finanziamento al terrorismo** e quella di **interesse privato** riguardante la **tutela del suo rapporto professionale con il cliente**.

Ai fini del presente lavoro ci soffermeremo esclusivamente sugli obblighi previsti per i professionisti economici/contabili.

2.2 Operazioni, prestazioni e clienti ai fini della disciplina antiriciclaggio

Prima di delineare le attività svolte dai professionisti che non rientrano nella disciplina antiriciclaggio è opportuno identificare le nozioni di "operazione", "prestazione professionale" e "cliente", così come intese dalla disciplina.

Per **operazione**, la lettera *q*), del comma 2, dell'art. 1, del decreto 231/2007, intende **un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale, da parte dei soggetti indicati all'art. 12, mediante la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento**.

Il medesimo articolo sopra citato, alla lettera *q*) definisce la **"prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata"**.

Dalla lettura dei due commi si evince che gli adempimenti degli obblighi imposti ai professionisti dalla normativa scattano in seguito alla fornitura da parte del professionista di una prestazione rilevante, che modifichi la situazione giuridica (patrimoniale o finanziaria) del cliente, e consiste essenzialmente in:

- diretta trasmissione, movimentazione o gestione dei mezzi di pagamento, beni o unità in nome o per conto del cliente;
- assistenza fornita al cliente finalizzata: 1) alla trasmissione, movimentazione, verifica o gestione dei mezzi di pagamento, beni o unità; 2) alla costituzione, gestione o amministrazione di società, enti trust, o strutture analoghe.

Ai sensi della lett. *e*), del comma 2, dell'art. 1, del decreto antiriciclaggio, il **"cliente" è identificato come quel soggetto al quale i destinatari della normativa indicati agli artt. 12**

(professionisti) e 13 (revisori contabili) rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico [1].

Dopo aver definito le nozioni di operazione, prestazione professionale e clientela è utile evidenziare che in relazione a ciascun cliente il professionista dovrà in primo luogo verificare la sussistenza dell'obbligo di adeguata verifica, e per facilitare tale compito, l'art. 16 del decreto 231/2007 fornisce delle indicazioni di massima in merito alle prestazioni svolte dai professionisti in cui l'adempimento in oggetto deve essere espletato.

Tuttavia, prima di illustrare le modalità per mezzo delle quali il professionista procede con un'adeguata identificazione della clientela, è opportuno identificare quelle prestazioni che non richiedono l'adozione della normativa e le esenzioni previste per i professionisti che svolgono alcuni ruoli in qualità di membri di organi di controllo o come controllori in prima persona.

Di seguito riportiamo una tabella [2] contenente le definizioni fornite dall'art. 1 del decreto, limitatamente alla parte di esse che riveste specifico interesse per i professionisti, ed il significato preciso che il legislatore ha deciso di attribuire a ciascuna delle espressioni utilizzate nella formulazione della stessa.

Espressione utilizzata (art. 16)	Definizione (art. 1 d.lgs. 231/2007)
Cliente	Il soggetto al quale i soggetti di cui agli artt. 12 e 13 (professionisti e revisori contabili) rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico
Mezzi di pagamento	il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie
Operazione	Un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale

(segue)

1. In merito alla nozione di "cliente" è utile riportare alcune definizioni di cliente fornite dal soppresso Ufficio Italiano dei Cambi, in tema di esercizio dell'attività professionale in forma associata. L'U.I.C. ha affermato che "qualora il professionista non faccia parte di uno studio ed esegua, come esterno, gli incarichi professionali che questo gli affida, dovrà tenere un proprio archivio unico nel quale registrare i dati identificativi dello studio associato e del cliente nei cui confronti è resa la prestazione professionale".

Nel chiarimento n. 18 l'U.I.C. ha invece chiarito che "nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzia unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A".

2. C.N.D.C.E.C., Antiriciclaggio adempimenti dottori commercialisti alla luce del d.lgs. 231.

Espressione utilizzata (art. 16)	Definizione (art. 1 d.lgs. 231/2007)
Operazione frazionata	Un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale
Operazioni collegate	Operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette
Prestazione professionale	Prestazione correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli artt. 12 e 13 (professionisti e revisori contabili), della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata

2.3 Le attività escluse dalla disciplina

Le attività escluse dagli obblighi antiriciclaggio sono desumibili da un insieme di norme ed indicazioni fornite da diversi organi.

La prima indicazione è fornita proprio dall'art. 12 del decreto 231/2007, infatti, al comma 2 esso prevede che "L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso".

I professionisti beneficiano di tale esenzione qualora fungano da consulenti di clienti che abbiano ricevuto l'avviso di accertamento di una cartella tributaria, di una sentenza, di una decisione o di un qualsiasi atto per il quale decidano di ricorrere di fronte alla giustizia tributaria.

Questa esenzione è valida anche nei casi in cui il professionista svolga incarichi presso i tribunali come curatore fallimentare o consulente tecnico d'ufficio (CTU) [3].

Sempre l'art. 12 del decreto antiriciclaggio al comma 3 prevede che gli obblighi della disciplina "non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di

3. Nel documento elaborato dall'U.I.C. n. 15 del 21 giugno 2007 viene affermato che l'attività svolta dal professionista su incarico dell'autorità giudiziaria – quali quella di curatela fallimentare e la consulenza tecnica d'ufficio – è da ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio, perché in tali fattispecie il professionista agisce in qualità di ausiliario del giudice e non sono ravvisabili le figure di "cliente" e di "prestazione professionale" così come sono definite dalle disposizioni in materia.

trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12" [4].

Quindi, sebbene la normativa al suo interno preveda i suddetti casi di esenzione, appare opportuno riportare le ipotesi di attività escluse dagli obblighi antiriciclaggio individuate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'interno del documento "Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela" nell'ultimo aggiornamento di luglio 2011.

Il C.N.D.C.E.C. determina che sono da escludere le prestazioni di:

- Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n. 12;
- Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- Docenze a corsi, convegni e simili [5];
- Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile) [6];
- Funzione di revisore in enti pubblici;
- Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile) [7];
- Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria

4. Nel confermare quanto già sostenuto dal M.E.F. in risposta al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (nota prot. 65633 del 12 giugno 2008) si ribadiva altresì che "i pagamenti degli F24 superiori ai 15.000 euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista". Tale posizione, proprio alla luce di quanto affermato in materia di dichiarazioni fiscali, destava forte perplessità. Per tale motivo il MEF è stato nuovamente interpellato anche su questo punto. In particolare si è argomentato che, derivando i successivi pagamenti dell'F24 da "obbligazioni principali abrogate", non pare dubbio che anche le registrazioni di detti versamenti derivanti da obbligazioni secondarie decadano a seguito della decadenza della obbligazione principale. Tale interpretazione è stata ritenuta corretta dal MEF, che al riguardo ha sottolineato come, **venuto meno l'obbligo principale, siano decaduti anche gli obblighi secondari e, dunque, la registrazione dell'F24**. Si evidenzia, infine, che a parere del C.N.D.C.E.C., tra le prestazioni escluse dovrebbero rientrare tutte quelle elencate dall'art. 1, comma 4, lett. b) e c) d.lgs. 139/2005: dunque, oltre alla elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e alla cura degli ulteriori adempimenti tributari, anche il rilascio di visti di conformità, l'asseverazione ai fini degli studi di settore e la certificazione tributaria, nonché l'esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali.

5. La risposta U.I.C. n. 23 del 21 giugno 2006 esclude dall'ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio l'attività di docenza esplicita dal professionista in corsi di formazione e aggiornamento.

6. L'art. 52 del d.lgs. 231/2007, pone in capo ai loro organi di controllo obblighi di vigilanza e comunicazione, ma non di adeguata verifica. Detta interpretazione trova conferma nel testo dell'art. 12, comma 3-bis.

7. Il comma 3-bis dell'art. 12, aggiunto dal d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, ove si legge che "I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III". Si precisa che l'esonero non riguarda il collegio sindacale che svolge anche la revisione contabile: in tal caso i singoli sindaci, in quanto necessariamente iscritti nel registro dei revisori contabili, devono ritenersi comunque soggetti ai predetti obblighi e, quindi, all'identificazione della società al momento dell'accettazione dell'incarico nonché alla registrazione della relativa prestazione nel proprio archivio antiriciclaggio. Si veda in tal senso anche la risposta del M.E.F. (nota prot. 65633 del 12 giugno 2008), seppur antecedente al decreto correttivo: "l'attività del collegio sindacale che svolge anche la revisione contabile è soggetta agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo ivi indicati".

nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

- Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende;
- Incarico di recupero crediti;
- Mediazione ai sensi dell'art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, comma 2, lett. e), d.lgs. 231/2007);
- Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14 maggio 2005, n. 80;
- Pareri giuridici *pro-veritate* [8];
- Perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale;
- Redazione di stime giurate su incarico dell'autorità giudiziale.

In ogni caso è utile ribadire che i destinatari della disciplina antiriciclaggio devono sempre vigilare sulla valenza degli obblighi antiriciclaggio anche in presenza delle diverse casistiche di esenzione poiché devono sempre segnalare le operazioni ritenute sospette ed in considerazione di quanto dettato dalla lettera d) dell'art. 16 i professionisti sono chiamati ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi in cui ci sia il "sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile".

2.4 Gli organi di controllo definiti dalla disciplina

Come accennato in precedenza la disciplina prevede degli esoneri non solo per determinate attività, ma anche per chi svolge determinati incarichi.

Nel precedente paragrafo abbiamo riportato le considerazioni del C.N.D.C.E.C. in merito a chi svolge la funzione di revisore in ente locale o di sindaco in un collegio sindacale al quale non è conferito l'incarico per il controllo contabile, tuttavia è opportuno soffermarci maggiormente in merito agli adempimenti antiriciclaggio che investono i soggetti che ricoprono delle cariche negli organi di controllo.

Infatti, il comma 3-*bis* dell'art. 12 del decreto 231/2007 detta che: "I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52 del decreto antiriciclaggio, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III".

Secondo quanto previsto, dall'art. 52 del decreto 231/2007, in ossequio a quanto previsto dal codice civile e dalle leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di

8. Nel caso dei pareri giuridici *pro-veritate*, si ritiene che l'esclusione operi in virtù della natura della relativa prestazione che, non determinando una modificazione della situazione giuridica esistente, non si configura quale "operazione" ai sensi dell'art. 1, lett. l), d.lgs. 231/2007.

controllo di gestione e l'organismo di vigilanza (di cui all' art. 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione [9], comunque denominati, sono chiamati a vigilare sull'osservanza delle norme in esso contenute, ciascuno nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze.

Detti organi e soggetti:

- “a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
- b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
- c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
- d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia”.

Nel caso in cui un soggetto tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 52, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

In merito agli obblighi di identificazione e di adeguata verifica della clientela, di registrazione e segnalazione è opportuno effettuare una distinzione tra i collegi sindacali ai quali è attribuita anche la revisione e quelli che di tale funzione ne sono privi.

Infatti, solo il collegio sindacale incaricato anche dell'attività di revisione contabile è tenuto anche agli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II; Capi I, II e III del decreto n. 231/2007, mentre per i sindaci che sono investiti del solo controllo della legalità e non anche di quello contabile i suddetti obblighi non incombono.

In merito a queste distinzioni si è espresso anche l'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti

9. L'inserimento nella norma della dicitura “a tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione” risulta alquanto infelice, dato che nelle fonti normative dell'antiriciclaggio non viene mai nominato tale organo se non quelli societari previsti dal nostro ordinamento giuridico. La dicitura in oggetto amplia l'ambito di applicazione della norma, ed una sua interpretazione estensiva farebbe rientrare sotto la sua applicazione tutte le funzioni interne aziendali incaricate del controllo di gestione, ed enti completamente indipendenti alla società che svolgono, per disposizione di legge, l'attività di vigilanza su alcuni profili gestori, anche se questi non dovessero far parte degli organi “societari in senso stretto”.

Per le sopracitate ragioni si ritiene opportuno adottare un'interpretazione restrittiva della norma e considerare come organi soggetti alla disciplina antiriciclaggio solo gli organi societari incaricati del controllo.

Tale interpretazione è altresì desumibile dalla nota emessa dalla Banca d'Italia il 20 febbraio 2009 il cui oggetto è il “Quesito sull'applicazione del d.lgs. 231/2007”, nella quale perveniva a conclusioni del tutto simili escludendo che tale organo potesse essere ricondotto alla funzione *internal audit* presente nelle banche poiché essa effettua la verifica dei controlli interni, essendo in una posizione di subordinazione/supporto degli organi amministrativi della banca, i quali rispondono dell'effettivo funzionamento di tali controlli.

con la circolare n. 16 del 15 marzo 2010 [10], con la quale sono stati esaminati gli obblighi posti in capo ai diversi organi di controllo.

La circolare effettua una distinzione tra:

- **gli obblighi degli organi di controllo di società non destinatarie della normativa anti-riciclaggio:** in tali società gli organi di controllo non sono tenuti all'osservazione delle norme antiriciclaggio, tuttavia, si ribadisce che nel caso di collegio sindacale l'esonero è da ritenersi valido solo nel caso in cui questi non esercita il controllo contabile [11];
- **gli obblighi degli organi di controllo di società destinatarie della normativa anti-riciclaggio:** in questa circostanza, come nella precedente, gli organi di queste società, in base all'interpretazione fornita dal C.N.D.C.E.C., non sono destinatari degli obblighi previsti dalle norme dell'antiriciclaggio, ed i doveri di informazione ai fini dell'antiriciclaggio sono commisurati in base ai poteri di vigilanza assegnati a ciascun organo di controllo;
- **gli obblighi degli organi di controllo incaricati della revisione contabile:** l'obbligo di adempiere a tutti i dettami della normativa antiriciclaggio incombe sui singoli membri che compongono l'organo che esercita il controllo contabile e non sull'organo collegialmente inteso, questo perché essendo i componenti dell'organo iscritti all'albo dei revisori legali, sono destinatari della disciplina ex art. 13, comma 1, lett. b).

Pertanto, da quanto affermato dal C.N.D.C.E.C. ai **collegi sindacali** che **svolgono il solo controllo legale** ai sensi dell'**art. 2403 c.c. non sono tenuti agli adempimenti dell'antiriciclaggio** ma dovranno esercitare:

► **L'attività di vigilanza:**

- 1) sul rispetto della legge e dello statuto societario;
- 2) sulla corretta amministrazione aziendale;
- 3) sull'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa e contabile e sul suo funzionamento.

Quanto detto sopra è in accordo con la Relazione Ministeriale al decreto correttivo 151/2009 nella quale si prevede che i membri degli organi di controllo "non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un rapporto organico con la società".

Quindi, come evidenziato sopra, nel caso di sindaci incaricati del controllo legale, il loro compito conterà nel vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. In ogni caso il collegio sindacale al quale spetta il controllo legale

10. Circolare C.N.D.C.E.C. n. 16/IR "Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo alla luce del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151".

11. Il collegio sindacale non incaricato del controllo contabile difficilmente potrebbe verificare le transazioni in contanti, nelle quali solo un riscontro contabile può consentire il corretto svolgimento.

non può ritenersi esonerato da ogni controllo inerente l'antiriciclaggio, infatti, nell'adempimento dei propri compiti è tenuto a vigilare sul rispetto generale e sull'applicazione della normativa antiriciclaggio [12].

- Qualora il collegio sindacale fosse l'organo al quale è demandato, oltre al controllo legale ai sensi dall'art. 2403 c.c., **anche l'attività di controllo legale dei conti ai sensi del d.lgs. 39/2010**, ai fini della normativa antiriciclaggio i suoi compiti sono equipollenti a quelli svolti dal revisore legale dei conti [13] e dalla società di revisione ex art. 13 del decreto 231/2007, e **di conseguenza è soggetto alla disciplina antiriciclaggio**.

Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo: tabella sinottica [14]

Obblighi antiriciclaggio	adeguata verifica registrazione e conservazione dei dati segnalazione di operazione sospetta	vigilanza generale sulla normativa antiriciclaggio	comunicazione al MEF ex art. 51, d.lgs. 231/2007	comunicazioni ex art. 52, d.lgs. 231/2007
ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ DESTINATARIE DEL D.LGS. N. 231/2007				
Collegio sindacale				
Consiglio di sorveglianza	NO	Sì	NO	NO
Comitato per il controllo sulla gestione				
Revisore legale dei conti	Sì	Sì	Sì	NO
Collegio sindacale con controllo contabile	Sì	Sì	Sì	NO
ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ DESTINATARIE DEL D.LGS. N. 231/2007				
Collegio sindacale				
Consiglio di sorveglianza	NO	Sì	NO	Sì
Comitato per il controllo sulla gestione				
Revisore legale dei conti	Sì	Sì	NO	Sì
Collegio sindacale con controllo contabile	Sì	Sì	NO	Sì

12. In altre parole qualora nello svolgimento dei propri compiti, volti ad espletare il controllo legale, il collegio sindacale dovesse ravvisare gli estremi di una condotta societaria non conforme alla normativa antiriciclaggio non è dispensato dal porre in essere i provvedimenti opportuni richiesti dalla normativa dall'obbligo di segnalare le operazioni ritenute sospette.

13. La denominazione di revisore legale dei conti è stata acquisita da tali professionisti in seguito alla definizione attribuita loro dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 attuativo della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti, in vigore dal 7 aprile 2010. Sebbene tutti i riferimenti normativi sono anteriori a tale decreto ed utilizzano la terminologia di revisore contabile, nel proseguo del testo si utilizzerà la denominazione di revisore legale dei conti al posto di quella di revisore contabile, ormai obsoleta.

14. Circolare C.N.D.C.E.C. n.16/IR "Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo alla luce del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151".

2.5 Le società di revisione ed i revisori legali dei conti

In base al sopracitato art. 13 del decreto 231/2007, sia le società di revisione iscritte nell'albo speciale ai sensi dell'art. 167 del t.u.f. sia i revisori iscritti nel registro dei revisori legali sono soggetti alla disciplina antiriciclaggio.

Prima del decreto correttivo 151/2009 ai revisori legali ed alle società di revisione era richiesto solamente di identificare il cliente e la correttezza dei dati acquisiti, ma in seguito all'emanazione del sopracitato decreto correttivo, il comma 2 dell'art. 16 del decreto antiriciclaggio, prevede che "I revisori contabili di cui all' articolo 13 osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1".

Con questo comma, di fatto, si uniformano i revisori legali agli altri professionisti contabili in termini di adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio.

Degli obblighi dettati dal comma 1 dell'art. 16 del decreto antiriciclaggio, il più rilevante, per questa categoria di professionisti, è rappresentato sicuramente dalla gestione di operazioni che possono avere un valore indeterminato o non determinabile e quindi, di fatto, nella maggior parte dei casi tutte le situazioni in cui si svolge la revisione contabile, finalizzata al controllo di contabilità societarie oggettivamente di valore non determinato o determinabile. Inoltre si richiede l'obbligo di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette, in tutti i casi sospetti di riciclaggio o finanziamento al terrorismo o nei casi di dubbia veridicità dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.

Da ciò si evince che valgono per i revisori legali i medesimi obblighi ai quali sono soggetti i professionisti, che hanno come clienti società sottoposte a revisione.

Come già accennato nel precedente paragrafo, nel caso in cui il controllo contabile sia delegato ai sindaci gli obblighi graveranno individualmente sui singoli sindaci revisori.

Inoltre poiché i revisori sono destinatari a pieno titolo delle disposizioni antiriciclaggio, in accordo anche con quanto espresso dalla sopra suddetta circolare C.N.D.C.E.C. n. 16/IR, appare altresì evidente che devono ritenersi soggetti all'obbligo previsto dall'art. 51 del decreto 231/2007 in merito alla comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni riguardanti l'uso del contante e dei titoli al portatore.

3. Adeguata verifica della clientela

3.1 Le operazioni oggetto di verifica

L'art. 16 del decreto 231/2007 disciplina gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei **professionisti** e dei **revisori contabili** che svolgono la loro **attività professionale in forma individuale, associata o societaria**, ed indica dei criteri che devono seguire i soggetti obbligati ad identificare quelle operazioni che richiedono l'espletamento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela:

1. **Il criterio dimensionale dell'operazione**, in base al quale si ritiene che se un'operazione, o un insieme di operazioni riconducibili ad un'unica operazione di importo complessivo pari a 15.000 euro o indeterminabile, richiede l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Infatti, i primi 3 commi del sopracitato articolo lo prevedono "quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono **tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata**"; tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile";
2. **Il criterio della natura dell'operazione e/o del cliente**, che richiede di svolgere l'adeguata verifica della clientela "quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile" e "quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente".

Dunque, sebbene il legislatore abbia utilizzato diversi criteri per l'identificazione delle operazioni che richiedono un'adeguata verifica della clientela, un contributo di natura più pragmatica è

stato fornito dal C.N.D.C.E.C. [1] che ha proceduto ad una classificazione di alcune prestazioni svolte dai professionisti in oggetto, che sicuramente devono dar luogo ad un'adeguata verifica della clientela.

Di seguito viene riportato l'elenco delle principali prestazioni professionali individuate dal C.N.D.C.E.C..

► **Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro:**

- Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni;
- Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie;
- Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti;
- Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;
- Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del *business plan* per l'accesso a finanziamenti pubblici;
- Consulenza contrattuale;
- Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.;
- Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili;
- Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche;
- Custodia e conservazione di beni e aziende;
- Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;
- Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia;
- Gestione di posizioni previdenziali e assicurative;
- Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese;
- Operazioni di finanza straordinaria;
- Redazione di stime e perizie di parte;
- Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari;
- Valutazioni di aziende, rami d'aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo.

► **Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile:**

- Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari;
- Assistenza in procedure concorsuali;
- Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

1. C.N.D.C.E.C. "Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela" (ultimo aggiornamento: luglio 2011), p. 10 e seguenti.

3. ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo;
- Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi;
- Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti;
- Consulenze in materia di concordati stragiudiziali;
- Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie;
- Consulenze in materia di contabilità e bilanci;
- Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità;
- Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi;
- Fusioni e scissioni;
- Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;
- Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo comma r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- Regolamenti e liquidazioni di avarie;
- Revisione legale dei conti;
- Tenuta della contabilità:
 - Regime dei minimi;
 - Contabilità ordinaria;
 - Contabilità analitica;
 - Contabilità semplificata;
- Trasformazioni.

3.2 La collaborazione dei professionisti

La collaborazione imposta ai professionisti, dal decreto 231/2007, per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio può essere di 2 tipi:

1. **collaborazione passiva** finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate;
2. **collaborazione attiva** volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

Il professionista adempie all'obbligo di adeguata verifica della clientela se svolge congiuntamente l'insieme delle attività previste dall'art.18 del decreto antiriciclaggio:

- a) identificazione dell'identità del cliente mediante l'utilizzo di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificazione dell'identità dell'eventuale titolare effettivo;
- c) ottenimento di informazioni inerenti lo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgimento di un monitoraggio costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le prime tre attività rivestono un'importanza fondamentale per l'instaurazione del rapporto o il proseguimento dello stesso, poiché secondo quanto dettato dal comma 1 dell'art. 23 del decreto 231/2007, **se il professionista non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela** stabiliti dall'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), **non può instaurare un rapporto continuativo nè tantomeno eseguire operazioni o prestazioni professionali con un nuovo cliente**, mentre **nel caso di cliente già acquisito dovrà terminare il rapporto continuativo o la prestazione professionale** già in essere e valutare se effettuare una segnalazione alla U.I.F., a norma del Titolo II, Capo III.

3.2.1 L'identificazione del cliente

L'obbligo di identificazione del cliente consiste nella verifica delle generalità del cliente che vuole conferire un incarico al professionista per il compimento di una determinata operazione.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del decreto 231/2007 il professionista prima di accettare l'incarico di svolgimento di una prestazione professionale o dell'esecuzione di un'operazione, deve procedere in prima persona o mediante l'ausilio di suoi dipendenti e collaboratori, all'identificazione dell'identità del cliente, accertandone la veridicità in presenza del cliente stesso per mezzo di un valido documento di identità non scaduto. Nel caso in cui cliente sia una società o un ente^[2], ai sensi di quanto prevede il comma 1, lett. a), dell'art. 19 del decreto 231/2007, egli deve "verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere".

I dati identificativi del cliente persona fisica che devono essere acquisiti sono:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- indirizzo e codice fiscale;
- estremi del documento che lo identifica.

2. L'effettivo potere di rappresentanza deve essere riscontrato in base alla documentazione fornita dal cliente. La documentazione idonea è rappresentata da visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari dalle quali risultino i dati identificativi, i poteri conferiti ed ogni altra informazione utile per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

In base a quanto previsto dall'art.3 dell'allegato tecnico del decreto 231/2007 sono da considerarsi **validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento indicati** come tali dagli articoli 1 e 35 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 [3]

- carta d'identità;
- passaporto;
- patente di guida;
- patente nautica;
- libretto di pensione;
- porto d'armi;
- permesso di soggiorno;
- tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato purché munite di fotografia e di timbro o altra segnalazione equivalente.

Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico (o negli altri archivi sostitutivi dell'A.U.I.), ovvero nel registro della clientela.

Nel caso in cui il **cliente è un soggetto diverso da una persona fisica**, il professionista per identificarlo può avvalersi:

- della denominazione;
- sede legale;
- codice fiscale o per le persone giuridiche partita Iva.

3. Art. 1:

- a) *Documento amministrativo* ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;
- b) *Documento informatico* la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- c) *Documento di riconoscimento* ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare;
- d) *Documento d'identità* la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- e) *Documento d'identità elettronico* il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età).

Art. 35:

(...) il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, (purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).

L'identificazione del cliente può essere di tre tipi:

- **diretta**: in presenza fisica del cliente ed è effettuata dal professionista o dal proprio collaboratore, mediante un documento valido e non scaduto, secondo quanto precedentemente esposto;
- **indiretta**: effettuata in assenza della presenza fisica del cliente ed è prevista quando il cliente è già stato identificato dal professionista o le sue generalità sono ricavate da altri documenti che sono ritenuti idonei allo scopo. Questa identificazione avviene quando:
 - il cliente è stato precedentemente identificato dal professionista;
 - i dati identificativi e le altre informazioni sono desumibili da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
 - i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire sono state fornite dall'autorità consolare italiana mediante dichiarazione, così come indicata nell'art. 6 del d.lgs. 23 maggio 1997, n. 153;
 - i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire sono state fornite, mediante dichiarazione, da un altro professionista di uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in applicazione alla normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE, che ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.
- **a distanza**: avviene senza la presenza contestuale del professionista e del cliente ed è effettuata per mezzo di apposita attestazione mediante la quale si conferma che il soggetto da identificare è il medesimo titolare di un conto o di un rapporto presso il soggetto attestante.

Le istruzioni dell'U.I.C. specificano che l'attestazione può essere rilasciata da:

- intermediari abilitati;
- enti finanziari o creditizi dell'Unione europea;
- banche con sede legale ed amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea, purché appartenenti al Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.) e succursali in tali Paesi di banche italiane o di altri Stati appartenenti al G.A.F.I.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere adempiuto nel rispetto congiunto di quanto disposto dall'art. 19, il quale detta che va rispettato **“al momento in cui è conferito l'incarico** di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione” e dall'art. 22 del decreto 231/2007 in base al quale per **“la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile**, fatta salva la valutazione del rischio presente”.

In definitiva per i nuovi clienti il professionista lo deve rispettare al momento in cui sta ancora negoziando l'accettazione o meno dell'incarico, quindi, prima di aver instaurato un qualsiasi tipo di rapporto, mentre per i clienti già posseduti ai sensi di quanto previsto dal C.N.D.C.E.C. [4] deve espletare quanto richiesto dalla normativa nel primo **“incontro”** con il cliente.

4. C.N.D.C.E.C. “Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela” (ultimo aggiornamento: luglio 2011), p. 15.

3.2.2 L'identificazione del titolare effettivo

L'identificazione e la verifica del titolare effettivo^[5], ai sensi del comma 1, lett. *b*), dell'art. 19 del decreto 231/2007, è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente, e richiede al professionista l'adozione di misure idonee ed adeguate al rischio nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, al fine di individuare correttamente la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Il professionista, secondo quanto dettato dal sopracitato articolo, nell'adempiere tale obbligo può decidere di avvalersi di "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo, identificare e verificare l'identità del titolare effettivo, i soggetti destinatari di tale obbligo".

Appurata la tempistica con la quale deve avvenire l'identificazione del titolare effettivo è importante evidenziare l'obbligo che grava sul cliente di fornire, per iscritto e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali è a conoscenza per permettere l'identificazione del titolare effettivo.

In base a quanto sopra descritto, spetterà al cliente, ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio:

- dichiarare l'eventuale esistenza di un titolare effettivo, qualora non sia lui in prima persona;
- fornire tutte le informazioni di cui necessita il professionista per l'identificazione dello stesso.

Quindi sotto il profilo operativo, il professionista effettuerà l'identificazione del titolare effettivo servendosi delle informazioni fornite dal cliente o mediante l'utilizzo delle modalità indicate al comma 1, lett. *b*), dall'art. 19 precedentemente illustrate.

5. Il titolare effettivo è identificato dal legislatore come quella persona fisica in nome e per conto della quale viene realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica come quella persona o quelle persone che la possiedono o ne esercitano il controllo o ne risultano beneficiari in base ai criteri previsti nell'art. 2 dell'allegato tecnico al decreto 231/2007. In base all'art. 2 dell'allegato tecnico al decreto 231/2007 per titolare effettivo s'intende:

"a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 - 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:*
- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Il C.N.D.C.E.C. [6] ha previsto una serie di casistiche ricorrenti che si potrebbero presentare al professionista quando si accinge ad identificare il titolare effettivo”:

- a) **Il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto**: non vi sono altri titolari effettivi.
- b) **Il cliente persona fisica agisce per conto di altra persona fisica titolare effettivo**: deve fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare effettivo.
- c) **Il cliente è una società o un ente**: la persona fisica, che rappresenta la società o l'ente, deve fornire le complete generalità dell'eventuale/i titolare/i effettivo/i ovvero della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino l'entità giuridica. Resta inteso che, ove il cliente dichiara di non conoscere le generalità del titolare effettivo, il professionista dovrà valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della determinazione del relativo livello di rischio. Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, accanto all'obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo è specificatamente previsto l'obbligo per il professionista di adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo dello stesso cliente.
- d) **Il cliente è una società fiduciaria**: con riferimento alle società fiduciarie, va sottolineato che esse non sono comprese tra i soggetti in relazione ai quali è previsto l'esonero dall'adempiimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Di conseguenza, salvo eventuali successive indicazioni da parte del MEF, nei loro confronti il professionista è tenuto ad espletare le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni”.

Stante l'obbligo dettato dell'art. 19 del decreto 231/2007 di procedere in ogni caso all'identificazione del titolare effettivo, il professionista sceglierà la modalità che ritiene più idonea per adempiervi, e potrà decidere se:

- servirsi della sola dichiarazione del cliente;
- procedere con autonome verifiche ed ispezioni ricorrendo a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque;
- ricorrere ad entrambe.

Nell'identificazione del titolare effettivo, il professionista effettua un'analisi della struttura di proprietà e di controllo del cliente al fine di individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il cliente.

Nel caso in cui il cliente sia un'entità giuridica appartenente ad un gruppo, o partecipata da

6. C.N.D.C.E.C. "Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela" documento dell'11 settembre 2008, p. 32.

3. ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

altre entità giuridiche e/o personali, per determinare la quota di possesso o di controllo, in via indiretta, occorrerà considerare l'intera catena di controllo [7].

Il C.N.D.C.E.C. [8] ha formulato il seguente esempio per chiarire come si debba procedere all'identificazione del titolare effettivo in uno di questi casi:

"1) Cliente: società A

Soci:

B persona fisica titolare del 5%;

C persona giuridica titolare del 25%;

D persona giuridica titolare del 70%.

Soci di C:

E: persona fisica al 50%;

F: persona fisica al 50%;

Soci di D:

G: persona fisica al 50%;

H: persona fisica al 40%

I: persona fisica al 10%

I titolari effettivi sono in questo caso G, con una quota partecipativa indiretta pari al 35%, ed H che ha una quota partecipativa indiretta del 28%.

Nel caso in cui dall'analisi dell'intera catena di controllo, nessuno dei soci persone fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% più uno del capitale sociale del cliente, per risalire al titolare effettivo, bisogna considerare anche l'esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente (ad esempio: patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente).

7. Il C.N.D.C.E.C. ha previsto che il professionista che nel corso della verifica della struttura di proprietà e di controllo del cliente si imbatte nella presenza di una o più società fiduciarie, presenti a diversi livelli della catena partecipativa, non trovando per queste applicazioni gli obblighi semplificati di adeguata verifica, potrà chiedere di conoscere, ai fini della complessiva valutazione del cliente e dell'operazione, le complete generalità del/dei fiduciante/i. Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere conservate nel fascicolo con modalità che da garantiscano la riservatezza del negozio fiduciario di cui il professionista è venuto a conoscenza.

8. C.N.D.C.E.C. "Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela" documento dell'11 settembre 2008, p. 33.

Di seguito si illustra il secondo esempio fornito dal C.N.D.C.E.C. [9] che permette l'identificazione del titolare effettivo nel caso sopra esposto:

2) Cliente: società A

Soci:

B persona fisica (8%)

C società (40%)

D società (52%)

In relazione alle società C e D si specifica che:

- la società C è posseduta da due persone fisiche (Y-Z) al 50% (nessuno è titolare effettivo)
- la società D è posseduta da E (società al 60%), F (persona fisica al 30%) e G (persona fisica al 10%).

In relazione alla società E si specifica che è posseduta da H (persona fisica al 60%) e I (persona fisica al 40%).

H possiede solo il 18,72% di A. L'analisi della catena partecipativa evidenzia tuttavia che H (persona fisica) controlla E, che E controlla D e che D controlla A; ne consegue che A è indirettamente controllato da H, che in ultima istanza è quindi titolare effettivo".

Giova da ultimo evidenziare che il professionista è dispensato dall'obbligo di identificazione del titolare effettivo:

- nei casi previsti all'art. 25 del decreto 231/2007;
- nei confronti di coloro i quali svolgono professionalmente l'attività di amministratore o dirigente di società sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica (quindi all'identificazione della società e del titolare effettivo), poiché nel loro caso, avendo già provveduto all'identificazione della società e del titolare effettivo, spetterà all'amministratore o al dirigente fornire i relativi dati al professionista, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 30 del decreto antiriciclaggio.

In definitiva, con **l'obbligo di identificazione del titolare effettivo, l'intento del legislatore è quello di sviscerare il destinatario degli effetti prodotti da operazioni solo apparentemente poste in essere da persone giuridiche, trust e soggetti analoghi con il solo fine di mantenere celata l'identità del beneficiario dell'operazione stessa.**

9. C.N.D.C.E.C. "Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela" (ultimo aggiornamento: luglio 2011), p. 44.

3.2.3 Il controllo costante della clientela

L'obbligo di adeguata verifica della clientela non si esaurisce con l'effettiva identificazione dell'identità del cliente e con l'accertamento del titolare effettivo. Infatti, in ossequio a quanto disposto dal comma 1, lett. c) e d), dell'art. 18 del decreto antiriciclaggio, il **professionista è tenuto a svolgere un controllo costante del rapporto con l'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto**. Il comma 1, lett. c), dell'art. 19 del decreto 231/2007, specifica le **modalità per mezzo delle quali il professionista deve esercitare il controllo** per tutta la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale, mediante l'analisi delle transazioni concluse, al fine di verificarne la compatibilità con la conoscenza che ha "del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute".

Il professionista potrebbe svolgere il controllo costante:

- analizzando tutte le transazioni che il cliente ha concluso nell'arco di tempo della durata del rapporto;
- accertando la provenienza dei fondi in esse impiegati e la loro compatibilità con l'attività esercitata dal cliente;
- aggiornando costantemente la documentazione acquisita.

È indubbio che operando in tal modo l'efficienza del controllo sarebbe massima nei casi in cui il rapporto tra cliente e professionista ha uno sviluppo continuo nel tempo ed è caratterizzato da una pluralità di prestazioni, mentre risulterebbe difficoltoso in quei rapporti occasionali/singoli o comunque sporadici nel tempo.

Al fine di uniformare il comportamento dei professionisti, salvaguardando l'efficienza del controllo costante, il **C.N.D.C.E.C. [10] ha consigliato il monitoraggio di determinati elementi e lo svolgimento delle attività che il professionista deve svolgere per poterli monitorare**.

Di seguito si riportano gli **elementi da monitorare**:

- 1) dati identificativi – natura giuridica
- 2) attività svolta – prodotti/servizi commercializzati – aree di destinazione
- 3) area geografica di residenza o sede del cliente con particolare attenzione ai paradisi fiscali
- 4) titolare effettivo
- 5) area geografica di residenza o sede delle principali controparti
- 6) tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
- 7) modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione

10. C.N.D.C.E.C. "Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela" (ultimo aggiornamento: luglio 2011), p. 60.

- 8) presenza di uno o più indicatori di anomalia
- 9) frequenza delle operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49
- 10) frazionamento delle operazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *m*)
- 11) frequenza con cui viene richiesta la prestazione
- 12) ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
- 13) comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle diverse prestazioni nel corso del rapporto
- 14) se necessario, controllo dell'origine e della destinazione del denaro utilizzato
- 15) confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (se rese note dalle autorità competenti)
- 16) confronto con gli schemi di comportamenti anomali emanati dall'U.I.F. ex art. 6, comma 7, lettera *b*) d.lgs. 231/2007".

Per monitorare gli elementi su indicati il C.N.D.C.E.C. ha suggerito ai professionisti le attività principali attività che possono eseguire in prima persona o mediante proprio collaboratore/ausiliario per standardizzare, all'interno dello studio, le operazioni inerenti al controllo costante della clientela:

- "1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
- 2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
- 3) istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
 - il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
 - eventuali termini connessi a contratti od atti,
 - altri elementi ritenuti utili dal professionista;
- 4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);
- 5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
- 6) annotare le informazioni".

Sulla base dei risultati derivanti dall'attività di controllo il professionista aggiornerà il fascicolo del cliente aggiungendo la documentazione derivante, di volta in volta, da tale attività e deciderà se: variare o meno il livello di controllo costante assegnato alla clientela, modificare il profilo di rischio e di conseguenza la periodicità del controllo, modificare il tipo di obbligo di verifica della clientela (semplificato, rafforzato, ordinario).

3.3. Obblighi del professionista

Il decreto antiriciclaggio ha previsto l'adozione di un diverso grado di obblighi nello svolgere gli adempimenti richiesti dalla disciplina, prescrivendo obblighi ordinari, semplificati e rafforzati con lo scopo di rendere più efficace e non ridondante il sistema in relazione alle diverse tipologie di operazioni ed a chi le pone in essere.

3.3.1 Obblighi semplificati

Il comma 1 dell'art. 25 del decreto 231/2007 prevede l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela per determinate categorie di clienti. Nello specifico tali obblighi semplificati ricorrono quando il cliente è:

- a) uno dei soggetti indicati all' articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c);
- b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
- c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria”;

mentre il comma 3 dello stesso articolo prevede che:

“L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato”.

Tali clienti sono esonerati in quanto sono in prevalenza sottoposti ad obblighi di iscrizione in appositi albi e a controlli [11] da parte delle autorità di vigilanza del settore, che il C.N.D.C.E.C. individua in [12]:

- Banche e Poste italiane s.p.a.;
- istituti di moneta elettronica;
- SIM, SGR, SICAV;
- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita;
- agenti di cambio;
- società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 t.u.b.;

11. Vedi paragrafo 2.1.

12. C.N.D.C.E.C. “Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela” (ultimo aggiornamento: luglio 2011), p. 20.

- società fiduciarie di cui all'art. 199 t.u.f. (si tratta delle società fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che hanno adottato la forma di società per azioni e che hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro);
- succursali italiane dei soggetti di cui ai due punti precedenti aventi sede in uno Stato estero;
- succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate delle imprese di investimento;
- cassa depositi e prestiti s.p.a.;
- confidi disciplinati dall'articolo 112 t.u.b.;
- soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 t.u.b.;
- soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
- enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva;
- società o altri organismi quotati i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- uffici della pubblica amministrazione, cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato;
- enti creditizi o finanziari situati in Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. Conformemente a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, tali Paesi sono stati recentemente individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008.

Per quanto riguarda il punto *c-bis*) del sopracitato articolo, va segnalato che il decreto correttivo ha previsto l'adozione degli obblighi semplificati per le società o altri organismo quotati i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero le società o altri organismi quotati di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.

Si tratta della cosiddetta "direttiva Mifid" il cui recepimento a livello nazionale è avvenuto mediante modifiche al d.lgs. n. 58/1998 (recante Testo unico della finanza - t.u.f.), per mezzo della quale si è perseguita un'armonizzazione internazionale in merito alle regole inerenti le comunicazioni che ciascuna impresa di investimento deve rilasciare alla propria Autorità nazionale competente, in occasione dell'effettuazione di operazioni sul mercato.

In Italia, destinataria della reportistica è la Consob.

La stessa Consob, a norma del comma 2 dell'art. 63 del t.u.f., iscrive i mercati regolamentati in un elenco e, a norma del successivo art. 67, iscrive in un'apposita sezione di tale elenco i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario. In caso di società od organismo quotato italiano o comunitario, una volta appurata la quotazione su un "mercato regolamentato" non vi sono problemi.

Per i soggetti tenuti all'iscrizione in appositi albi o elenchi, il C.N.D.C.E.C. [13] suggerisce di effettuare la verifica per mezzo di:

1. richiesta al cliente di presentazione della lettera con cui l'autorità preposta comunica l'avvenuta iscrizione all'albo/elenco; oppure
2. visura camerale (dalla quale deve risultare l'esercizio della specifica attività per quale è richiesta l'iscrizione in apposito albo o elenco), oppure
3. consultazione diretta dell'elenco sul sito dell'autorità preposta al controllo.

Tutte le modalità sopradescritte sono valide, tuttavia, mentre le prime due si basano su documenti rilasciati da organi non interessati all'attività di controllo della disciplina, quella effettuata nel rispetto del terzo punto è da considerarsi imprescindibile, poiché il professionista ottiene un dato dalla presa visione di un documento redatto dal soggetto terzo che ha il compito di esercitare il controllo, e dall'effettuazione di quest'ultimo controllo deriva per lui la possibilità di ricorrere all'adozione dell'obbligo semplificato. Infatti, nella prima circostanza il professionista non ottiene altro che l'avvenuta iscrizione del cliente in un albo, che potrebbe anche non essere più aggiornata, mentre nel secondo caso ottiene il riscontro servendosi di un terzo, che tuttavia non è il soggetto che lo esonera dal compiere il controllo ordinario piuttosto che rafforzato.

Il comma 6 dell'art. 25 del decreto antiriciclaggio, prevede ulteriori esclusioni oggettive in relazione però ad una serie di prodotti finanziari tassativamente elencati e non ad una serie di soggetti come fatto nei commi precedenti. Il C.N.D.C.E.C. [14] individua nello specifico:

"1. contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro. Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 209/2005 (CAP), sono tali i contratti aventi ad oggetto:

- a) le assicurazioni sulla durata della vita umana,
- b) le assicurazioni di nuzialità e di natalità,
- c) le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento,

13. C.N.D.C.E.C. "Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela" documento dell'11 settembre 2008, p. 17.

14. C.N.D.C.E.C. "Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela" (ultimo aggiornamento: luglio 2011), p. 24.

- d) l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità,
 - e) le operazioni di capitalizzazione,
 - f) le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;
2. forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 252/2005 a condizione che:

- a) non prevedano forme di riscatto diverse dal riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o dal riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - b) non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
3. regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti".

Si deve, tuttavia, precisare che:

1. Nel rispetto del comma 1, dell'art. 25 del decreto 231/2007, quando esiste il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo il professionista non può applicare gli obblighi semplificati anche se il cliente appartenga ad una delle categorie elencate nel sopracitato articolo.
2. Ai sensi del comma 5, dell'art. 25 del decreto antiriciclaggio, il professionista che ritenga inattendibile l'identificazione effettuata, ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie, dovrà applicare gli obblighi ordinari (o rafforzati, ove ne sussistano i presupposti).
3. Ai sensi dell'art. 27 del decreto 231/2007, qualora la Commissione europea rilevi che uno Stato terzo ha una legislazione che non soddisfa determinati requisiti individuati dalla direttiva 2005/60/CE, adotta una decisione per l'accertamento della situazione di fatto, la quale impedisce l'applicazione di obblighi semplificati agli enti creditizi e finanziari o a società quotate o ad altri soggetti di tale Stato.

3.3.2 Obblighi rafforzati

L'art. 28 del decreto 231/2007 presume l'applicazione di obblighi rafforzati per l'adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

1. in presenza di un **rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**;

3. ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

2. quando il **cliente non è fisicamente presente**;
3. in caso di **prestazioni professionali con persone politicamente esposte** residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo il decreto non prevede adempimenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli in cui consiste l'adeguata verifica, quindi **il professionista è tenuto ad adempiere agli obblighi svolgendo le solite verifiche in modo più rigoroso e dettagliato**, ricorrendo:

- ad identificare il titolare effettivo in via diretta, mediante esibizione di un documento di identificazione non scaduto;
- all'identificazione del titolare effettivo, qualora non fosse possibile effettuarla in via diretta, mediante acquisizione di riscontri documentali quali visura camerale (pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi);
- ad un riscontro puntuale delle informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista dalla prestazione professionale con il profilo di rischio del cliente;
- a ridurre gli intervalli di tempo per l'effettuazione del controllo costante.

Qualora il cliente non è fisicamente presente il professionista sarà chiamato ad operare con modalità differenti a seconda del caso concreto che si troverà ad affrontare, così se:

- a) il cliente è già stato precedentemente identificato o i dati identificativi risultano da atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, trova applicazione il comma 3 dell'art. 28 del decreto antiriciclaggio;
- b) il professionista dispone di attestazione di identificazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati, trova applicazione l'art. 30 del decreto 231/2007;
- c) non si verifica alcuna delle condizioni precedenti, troveranno applicazione gli obblighi di rafforzata verifica.

Infine, il comma 5 dell'art. 28 del decreto 231/2007 disciplina il comportamento del professionista nel caso in cui questi abbia come cliente una persona politicamente esposta.

L'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio individua i criteri per mezzo dei quali identificare le persone fisicamente esposte.

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a) i Capi di Stato, i Capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
 - b) i parlamentari;
 - c) i membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze

eccezionali;

- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Al fine di individuare i soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

In ogni caso nel rispetto del comma 4 del presente art. 1 qualora una persona non rivesta cariche pubbliche rilevanti da almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerarla come persona politicamente esposta.

Nel caso di persona politicamente esposta, ai sensi di quanto dettato dal comma 5 dell'art. 28 del decreto 231/2007 il professionista deve:

- "a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
- c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale".

3.3.3 Obblighi affidati a terzi

Per terminare l'analisi degli obblighi gravanti sul professionista è opportuno analizzare brevemente la loro esecuzione da parte di terzi, su cui sono incentrati gli artt. dal 29 a 35 del decreto 231/2007.

Per evitare una duplicazione delle procedure, tali norme consentono al professionista (e agli altri soggetti destinatari del decreto) di identificare il cliente a distanza, servendosi di idonea attestazione rilasciata da soggetti abilitati, che hanno già provveduto all'identificazione del cliente. Tuttavia, resta ben inteso che la responsabilità per l'assolvimento dei relativi obblighi continua a permanere su colui che ricorre a tale modalità.

L'art. 30 del decreto 231/2007, nello specifico, consente di assolvere l'obbligo di adeguata verifica della clientela **anche in assenza del cliente** ove sia rilasciata *idonea attestazione* da parte di uno dei seguenti soggetti:

- a) intermediari di cui all'art. 11, comma 1 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria), **nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;**
- b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'art. 3, par. 1 e par. 2 lett. b), c), e d), della direttiva;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa **in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;**
- d) professionisti di cui agli **articoli 12, comma 1 e 13, comma 1, lettera b)**, nei confronti di altri professionisti".

Tale identificazione deve derivare dall'esistenza di un rapporto continuativo ovvero dal conferimento di un incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale tra il cliente ed il soggetto attestante. L'attestazione rilasciata dal soggetto abilitato deve **"confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza"**.

In ogni caso, il professionista non può limitarsi ad una mera archiviazione dell'attestazione ricevuta da terzi, ma nel rispetto delle Linee guida emanate dal C.N.D.C.E.C. [15] è tenuto a:

- verificare che l'attestazione provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla (ad es. un professionista dovrà indicare i suoi dati identificativi e quelli dell'iscrizione all'albo cui appartiene, un intermediario indicherà i suoi dati identificativi e il numero di iscrizione all'albo cui appartiene, ecc.). L'indicazione di tali dati è anche necessaria perché il professionista possa verificare che non si tratta di soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;

15. C.N.D.C.E.C. "Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela" (ultimo aggiornamento: luglio 2011), p. 32.

- verificare che l'attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonché di verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza;
- richiedere l'aggiornamento dei dati e la correttezza degli stessi al soggetto attestante.

4. Istituzione dei documenti da richiedere ai clienti

L'art. 36 pone in capo ai professionisti e ai revisori contabili l'obbligo di conservare i documenti e registrare le informazioni acquisite adempiendo agli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla U.I.F. o da altra Autorità competente.

In particolare i professionisti:

- per quanto riguarda l'adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di **dieci anni** dalla fine della prestazione professionale;
- per quanto riguarda le operazioni e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di **dieci anni** dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione della prestazione professionale.

La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

4.1 Procedura

Di seguito si forniscono alcune indicazioni in merito al contenuto del fascicolo della clientela che, in linea di massima, dovrà contenere:

- 1) fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione (obbligatoria per le persone fisiche). Il documento va aggiornato immediatamente in caso di variazioni sostanziali come, ad es., un decreto di variazione del cognome o del nome. Sono considerati validi: la carta d'identità; il passaporto; la patente di guida; la patente nautica; il libretto di pensione; il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto d'armi; le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro; il permesso di soggiorno
- 2) fotocopia codice fiscale
- 3) fotocopia partita Iva (per i titolari di partita Iva)
- 4) visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza)

- 5) verbale CdA di nomina
- 6) scheda per l'adeguata verifica della clientela
- 7) dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 231/2007 (il cliente deve dichiarare al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti. In questo caso dovrà fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento del/dei titolare/i effettivo/i dell'operazione)
- 8) documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata
- 9) eventuale attestazione ex art. 30 (rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati dalla norma nel caso di assenza fisica del cliente, c.d. identificazione a distanza)
- 10) copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell'incarico, è consigliabile l'accettazione scritta per individuare la data d'inizio e l'oggetto della prestazione professionale)
- 11) dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione (ai sensi dell'art. 19 il professionista deve identificare e verificare l'identità del cliente e del titolare effettivo dell'operazione; ai sensi dell'art. 21 il cliente deve dichiarare al professionista i dati del soggetto titolare dell'operazione)
- 12) eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo
- 13) dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale
- 14) se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o istaurare l'attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
- 15) documenti delle prestazioni professionali svolte
- 16) eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente
- 17) documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione (lettera di revoca del mandato o di rinuncia all'incarico, cessazione partita Iva, ecc.) eventuale risultato della verifica in merito all'inserimento del cliente nella c.d. "black list" (eventuale iscrizione del cliente nelle liste del terrorismo o di contrasto a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa tenute dall'ONU, UE, OFAC e nelle altre liste internazionali)
- 18) eventuale documentazione attestante la qualifica di P.E.P. del cliente. Eventuale risultato delle ricerche effettuate su banche dati mondiali
- 19) eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza pre-contezioso, ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio (ad es., brevi considerazioni sulle motivazioni di una mancata segnalazione). Il fascicolo del cliente deve essere istituito al momento del conferimento dell'incarico professionale o dello svolgimento dell'operazione, deve essere aggiornato al primo contatto utile e presentato

su richiesta degli organi di controllo. Il fascicolo della clientela va conservato per dieci anni dalla conclusione dell'operazione o dalla fine della prestazione professionale continuativa.

4.2 Utilizzo di un fascicolo informatico

Dal disposto dell'art. 16, comma 12, del d.l. 29 novembre 2008, n. 18550, nel quale viene asserita la validità legale ai fini civilistici dei documenti informatici, sembrerebbe desumersi che il fascicolo della clientela possa essere tenuto anche secondo modalità informatiche, ad es. mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti.

Resta inteso che se il documento è già informatizzato non sarà necessaria alcuna ulteriore operazione, mentre se è in forma cartacea allora bisognerà procedere alla sua scannerizzazione.

È altrettanto evidente che se il documento conservato mediante modalità informatiche deve avere validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari, il professionista dovrà procedere all'apposizione della **firma digitale** e, ove sia necessaria la data certa, anche della **marca temporale**.

Ad es., la copia scannerizzata del documento d'identità o del codice fiscale può essere archiviata anche senza l'apposizione della firma digitale, mentre un contratto, un mandato o qualsiasi altro documento al quale si voglia conferire validità probatoria ai fini giudiziari dovranno essere archiviati solo dopo l'apposizione della firma digitale.

Infine, si ricorda che i fascicoli della clientela – cartacei o informatici – vanno conservati nel rispetto della normativa sulla protezione e conservazione dei dati personali.

4.3 Procedura di controllo mirato

Ai fini del corretto espletamento dell'obbligo di controllo costante, è preliminarmente consigliato il monitoraggio dei seguenti elementi:

1) dati identificativi – natura giuridica
2) attività svolta – prodotti/servizi commercializzati – aree di destinazione
3) area geografica di residenza o sede del cliente con particolare attenzione ai paradisi fiscali
4) titolare effettivo
5) area geografica di residenza o sede delle principali controparti
6) tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
7) modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
8) presenza di uno o più indicatori di anomalia
9) frequenza delle operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti previsti
10) frazionamento delle operazioni ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera m)
11) frequenza con cui viene richiesta la prestazione

(segue)

12) ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
13) comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle diverse prestazioni nel corso del rapporto
14) se necessario, controllo dell'origine e della destinazione del denaro utilizzato
15) confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (se rese note dalle autorità competenti)
16) confronto con gli schemi di comportamenti anomali emanati dall'U.I.F. ex art. 6, comma 7, lettera b), d.lgs. 231/2007

4.4 Le attività principali del professionista

Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;

- 1) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
- 2) istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
 - il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
 - eventuali termini connessi a contratti od atti,
 - altri elementi ritenuti utili dal professionista;
- 3) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);
- 4) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
- 5) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.

5. Principali organi di controllo

Obblighi antiriciclaggio differenziati per gli organismi di controllo delle società. In generale, i componenti di collegi sindacali, consigli di sorveglianza, comitati di controllo di gestione e degli organismi di vigilanza (previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 231/2001) sono tenuti a vigilare, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in materia antiriciclaggio e di comunicare le eventuali violazioni rilevate in sede di verifica della gestione delle imprese in base all'articolo 52 del d.lgs. 231/2007 (il decreto legislativo che ha delineato la disciplina antiriciclaggio). Il tipo però di controllo svolto incide sul dettaglio degli ulteriori oneri che gravano sugli organismi incaricati.

5.1 La distinzione

Per quanto riguarda gli obblighi di identificazione, adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione è necessario distinguere tra i collegi che hanno anche mandato di revisione e i collegi che ne sono privi.

Il collegio sindacale incaricato *ex lege* del controllo sull'amministrazione, infatti, può essere chiamato a svolgere anche il controllo contabile.

Come precisato dal documento emanato dal Ministero dell'economia del 12 giugno 2008, l'attività del collegio sindacale che svolga anche la revisione contabile è soggetta agli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II, Capi I, II e III del d.lgs. n. 231/2007.

Tali obblighi non incombono sul collegio in quanto organo della società, ma sui sindaci in quanto iscritti nel registro dei revisori contabili.

Nel caso di sindaci incaricati del controllo legale, la loro attività consiste essenzialmente nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

5.2 L'impegno

Resta inteso che se al collegio sindacale è affidato anche il controllo contabile, i suoi componenti, in quanto iscritti nel registro dei revisori contabili, sono soggetti a tutti gli obblighi stabiliti

dalla normativa in materia. In tal caso, quindi, il collegio deve anche procedere alla comunicazione delle violazioni al divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore imposto dall'articolo 49 del d.lgs. 231/2007.

Ciò in considerazione del fatto che il collegio sindacale non incaricato della revisione contabile difficilmente può verificare operazioni, quali appunto le transazioni in contanti, delle quali solo un riscontro contabile può consentire di accertare il corretto svolgimento.

A tal proposito, va ricordato come la manovra estiva (d.l. 78/2010) sia intervenuta ad abbassare la soglia del valore massimo trasferibile in 5mila euro. In ogni caso, è fatto salvo, comunque, l'obbligo generale di vigilanza sull'applicazione e sul generale rispetto della normativa antiriciclaggio, la cui violazione, connessa alla mancata comunicazione prevista dall'articolo 52, comporta l'applicazione di una sanzione penale che consiste nella reclusione fino ad un anno e la multa da 100 a mille euro.

5.3 Il panorama delle responsabilità

Gli organi di controllo (collegi sindacali, consigli di sorveglianza, comitati di controllo di gestione e altri organismi similari) hanno l'obbligo di vigilare, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, sull'osservanza delle norme in materia antiriciclaggio e di comunicare le eventuali violazioni rilevate in sede di verifica della gestione delle imprese (articolo 52 del d.lgs. 231/2007). L'attività del collegio sindacale che svolga anche la revisione contabile è soggetta agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. n. 231/2007.

Tali obblighi incombono sui singoli sindaci in quanto iscritti nel registro dei revisori contabili, alla luce delle istruzioni fornite dalla circolare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti n. 16/IR del 2010.

Prevista la reclusione fino a un anno e multa da 100 a mille euro per gli organi di controllo che omettono di effettuare la comunicazione (articolo 52, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007).

Sindaci e revisori incaricati del controllo contabile, che rientrano tra i destinatari della normativa antiriciclaggio, devono anche comunicare le infrazioni sui limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alle quote di capitale (il cui importo va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro) per la responsabilità parapenale (articolo 10 del d.lgs. 231/2001) in capo alle società i cui esponenti commettano reati di ricettazione, riciclaggio o reimpiego di beni o capitali di provenienza illecita.

Gli adempimenti antiriciclaggio devono essere posti in essere sia dall'organo che esercita il controllo sia da ciascun componente.

L'organo di controllo può anche decidere a maggioranza di non procedere ad alcuna comunicazione. In tali casi, il singolo componente che lo ritenga opportuno può anche attivarsi per conto proprio ed effettuare la comunicazione.

Gli organismi di vigilanza e di controllo assumono anche una posizione di garanzia in base a quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del codice penale relativamente alla verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio e al controllo all'adozione di procedure interne alla società per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.

Per evitare potenziali responsabilità sugli organismi di vigilanza e di controllo, è necessario considerare *ex ante*, ipotizzando il giudizio che compiranno gli accertatori, se siano state attuate tutte le cautele e le attività di verifica sulla funzionalità del sistema dei controlli interni, nonché il controllo sull'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli. Il controllo di gestione riguarda l'osservanza della legge e dello statuto. In tale ambito è necessaria anche la verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio.

In particolare, deve avere a oggetto anche l'effettiva adozione, da parte delle società soggette a controllo, di procedure di prevenzione rispetto al coinvolgimento in episodi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

6. Comunicazioni all'U.I.F.

Gli intermediari finanziari, gli operatori non finanziari e i professionisti devono inviare alla U.I.F. una segnalazione "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto. Appositi indicatori di anomalia, emanati e periodicamente aggiornati su proposta della U.I.F., agevolano l'individuazione delle operazioni sospette. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione. La U.I.F. può sospendere l'esecuzione delle operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini.

Le modalità di trasmissione sono diverse a seconda della categoria di soggetti obbligati. Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale o amministrativa). La U.I.F. effettua approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (D.I.A.).

Qualora le segnalazioni siano ritenute infondate la U.I.F. le archivia.

Le istruzioni per l'adempimento degli obblighi, distinte per tipologia di soggetti destinatari, sono contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nn. 141, 142 e 143 del 6 febbraio 2006 e nei relativi provvedimenti dell'Ufficio italiano dei cambi del 24 febbraio 2006, emanati in attuazione della legislazione previgente al citato d.lgs. 231/2007, e applicabili, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dello stesso.

Ulteriori indicazioni sono contenute nelle Istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette emanate dalla Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 (cd. "decalogo") e nelle circolari dell'Ufficio italiano dei cambi del 22 agosto 1997 e del 27 febbraio 2006.

6.1 Comunicato della Banca d'Italia

Giova evidenziare che la Banca d'Italia in data 4 maggio 2011 attraverso l'Unità di informazione finanziaria ha emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

La revisione del sistema ha comportato l'introduzione di un nuovo modello segnaletico i cui contenuti sono disponibili all'indirizzo web della Banca d'Italia. Si è riscontrato che diversi segnalanti disattendono le regole segnaletiche, determinando le seguenti criticità:

A) Mancata strutturazione di informazioni rilevanti: si è frequentemente riscontrato che informazioni presenti nelle sezioni descrittive ("descrizione dell'operatività sospetta" e "motivi del sospetto") non sono riportate anche nei campi strutturati, appositamente dedicati ad accogliere tali informazioni secondo le codifiche previste.

Al riguardo si sottolinea che le regole segnaletiche stabiliscono che i soggetti coinvolti a vario titolo nell'operatività sospetta segnalata – anche se non clienti (es. controparti di operazioni finanziarie) – devono essere tutti inseriti nella sezione "soggetto", fornendo tutti i dettagli anagrafici previsti (ove a conoscenza del segnalante) e le informazioni inerenti al profilo economico di ciascuno (Ateco, sottogruppo attività economica e condizione lavorativa);

L'esistenza di provvedimenti riferibili all'operatività sospetta segnalata di cui il segnalante sia a conoscenza deve essere sempre indicata nell'apposita sezione "provvedimento", riportando tutti i dati disponibili.

Qualora l'operatività segnalata sia riconducibile a uno specifico fenomeno diffuso dalla U.I.F., lo stesso deve essere sempre indicato. Si informa che è in corso la revisione del sistema normativo in merito alla segnalazione dei fenomeni.

Tutte le operazioni ritenute rilevanti nell'ambito dell'operatività segnalata, spesso riportate esclusivamente nella parte testuale della segnalazione.

Per le codifiche si rimanda all'indirizzo web della Banca d'Italia

Per maggiori dettagli si rimanda agli allegati 1 e 2 del Comunicato del 6 maggio 2011 sulla revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni sospette disponibile sul sito web all'indirizzo www.bancaditalia.it/U.I.F./prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette.

Inserite nell'apposita sezione "operazione" dove devono sempre essere resi noti, laddove conosciuti, gli attributi di specifiche tipologie di operazioni poste in essere (es. assegni, bonifici, disposizioni di trasferimento). Devono sempre essere indicati tutti i rapporti movimentati dalle operazioni sospette segnalate, anche quelli non intrattenuti presso il segnalante.

B) Erronea indicazione dell'importo complessivo dell'operatività sospetta

Tale importo deve essere riferito all'intera operatività sospetta e non alla somma algebrica degli importi delle operazioni segnalate.

C) Invio di informazioni integrative di segnalazioni già trasmesse per il tramite di un canale non ufficiale

I segnalanti continuano a far pervenire, tramite canali esterni a quello ufficiale, informazioni aggiuntive a segnalazioni già trasmesse. Tali trasmissioni non sono compatibili con la nuova struttura segnaletica; le richiamate disposizioni del 4 maggio 2011 prevedono, infatti, che la comunicazione di nuovi e significativi elementi (es. nuove operazioni, soggetti, ecc.) occorsi dopo l'invio della segnalazione, debba essere effettuata esclusivamente mediante l'invio di una nuova segnalazione, collegata alla precedente, indicando come "motivo del collegamento" "informazioni integrative".

Nel caso in cui la nuova segnalazione collegata evidenzi operatività aggiuntiva, l'importo complessivo dell'operatività sospetta dovrà essere calcolato sulla base delle evidenze contabili registrate nel periodo temporale intercorrente tra le due segnalazioni.

D) Erronea valorizzazione della richiesta di sospensione

La proposta di sospensione – ai sensi dell'art. 6 comma 7, lettera c) del d.lgs. 231/2007 – deve essere effettuata mediante i canali tradizionali (fax, telefono e/o email) fino alla realizzazione di nuove modifiche infrastrutturali che potranno consentire la gestione delle sospensioni sulla piattaforma RADAR. Nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette collegata ad una richiesta di sospensione, si raccomanda di porre particolare attenzione alla corretta valorizzazione del flag "richiesta di sospensione".

Si precisa che la U.I.F. si riserva di chiedere al segnalante l'invio di una segnalazione sostitutiva qualora la segnalazione non risulti esaustiva o coerente con il nuovo modello segnaletico, anche nei casi in cui la stessa abbia superato i controlli di natura informatica.

7. Check list per i professionisti

In concomitanza con l'inasprimento delle **attività di ispezione** presso gli studi professionali – aventi ad oggetto la predisposizione delle misure antiriciclaggio previste dal d.lgs. 231/2007 – il Comando Generale della GdF dedica ai controlli sui professionisti giuridico-contabili delle vere e proprie linee guida, contenute nel documento “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”; in allegato alla imponente circolare GdF n. 83607 dello scorso 19 marzo.

Si tratta di una *check list* di **indubbia utilità**, dal momento che consentirà ai professionisti di verificare la validità dei presidi antiriciclaggio attivati, avendo ben presenti la tipologia e le modalità di un eventuale accertamento presso **i propri studi**.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 53, commi 2 e 3, del d.lgs. 231/2007, la vigilanza sui professionisti a fini antiriciclaggio è attribuita alla Guardia di Finanza e agli **Ordini professionali** in via concorrente, anche se allo stato attuale la relativa funzione è esercitata esclusivamente dalle fiamme gialle. **Ecco, dunque, cosa aspettarsi in caso di “accesso antiriciclaggio”**.

In primis, l'unità operativa preposta al controllo avrà cura di accertare la **legittimazione all'esercizio dell'attività** (iscrizione ad albo o registro) e la struttura organizzativa del professionista ispezionato, nonché l'eventuale suddivisione dei ruoli e delle responsabilità a fini antiriciclaggio.

A tal fine, dovranno essere **identificati i dipendenti/collaboratori** eventualmente delegati dal professionista ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio e dovrà essere appurata l'adozione, da parte di quest'ultimo, di misure di **formazione del personale** incaricato.

Il **primo step** dell'accesso consiste nel riscontro avente ad oggetto l'avvenuta istituzione, da parte del professionista, **dell'Archivio unico informatico** (A.U.I.) ovvero del registro della clientela ex art. 38 del d.lgs. 231/2007.

Nel primo caso l'unità operativa, mediante un **controllo a campione**, dovrà accertare che l'applicativo garantisca la corretta conservazione e la reperibilità dei dati registrati; nell'ipotesi di **registro cartaceo**, invece, dovrà accertare il rispetto dei requisiti richiesti *ex lege*, quali la **numerazione progressiva**, la sigla in ogni pagina del professionista o di un collaboratore autorizzato per iscritto e l'indicazione complessiva del numero delle pagine unitamente alla firma dei suddetti soggetti nell'ultimo foglio del registro, che dovrà essere tenuto in maniera ordinata e leggibile e senza spazi bianchi o abrasioni.

La Guardia di finanza evidenzia altresì che il registro **non deve** essere “a fogli mobili e/o ad anelli”: quest’ultima precisazione, peraltro, non trova riscontro nel disposto normativo, essendo il frutto di un chiarimento fornito per iscritto dall’U.I.C. (oggi U.I.F.) all’indomani dell’entrata in vigore del d.m. n. 141/2006 e dello stesso provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006 per i professionisti.

Tale riscontro avverrà contestualmente a quello avente ad oggetto la “corretta alimentazione” dell’AUI: a tal fine verrà effettuata una **stampa analitica** delle registrazioni effettuate dal professionista ispezionato nel periodo oggetto di controllo. Lo *step* successivo ha ad oggetto il corretto adempimento della **adeguata verifica della clientela** (ordinaria, semplificata o rafforzata), mediante la selezione di un campione di operazioni e/o prestazioni professionali potenzialmente soggette all’assolvimento del relativo obbligo.

A tal fine si rende necessaria l’acquisizione di un **elenco anagrafico dei clienti**, delle operazioni e delle prestazioni professionali distinte per rilevanza di importi e, per gli studi di piccole dimensioni, dei fascicoli della clientela.

Il campione è individuato con riferimento a quegli indicatori che l’art. 20 del decreto individua ai fini di una corretta **valutazione del rischio** legato a ciascuna operazione e a ciascun cliente: in quest’ottica rientreranno nel campione oggetto di analisi, tra le altre, le operazioni maggiormente ricorrenti, di importo significativo o che comportano il frequente **ricorso a contanti**, nonché quelle effettuate con clienti non residenti nelle zone di normale operatività del professionista (specie se si tratta di zone maggiormente soggette ad infiltrazioni criminali).

Con riferimento ai **riscontri documentali**, più di una perplessità desta la previsione della possibile acquisizione, oltre che della documentazione conservata dal professionista ispezionato **ai fini antiriciclaggio**, anche di “quella detenuta ad altro titolo dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta ricostruzione dell’effettiva operatività della clientela e del relativo profilo di rischio”.

Per operare ulteriori incroci e riscontri, la Guardia di finanza potrà esaminare gli **strumenti informatici** in uso presso lo studio e in particolare **le e-mail** e gli altri documenti acquisiti in sede di accesso.

Questa parte del documento desta non poca preoccupazione, soprattutto se si ricollega alla previsione di cui all’art. 36, comma 6, del d.lgs. 231/2007, che consente l’utilizzabilità a fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti, dei **dati registrati** in ossequio alle norme antiriciclaggio.

Attenzione – Cosa avviene in sede di verifica

(1) Selezione del campione

La pattuglia operante ha cura di selezionare un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell'attività istituzionale esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica.

A tal fine, è opportuno richiedere:

- un elenco anagrafico dei clienti (c.d. "schermata anagrafica clienti") e conoscere, qualora possibile, la data di conferimento dell'incarico professionale, nonché i processi logici di adeguata verifica riscontrando il tutto tramite visione ed acquisizione di evidenze documentali a supporto;
- un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi;
- in caso di studi di piccole dimensioni, anche i fascicoli dei clienti.

Pertanto, in ragione di tale documentazione, l'individuazione del campione potrà ricadere su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti (persone fisiche o giuridiche):

- maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato;
- non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
- che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;
- che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro;
- che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
- nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti "Paesi terzi equivalenti" ai fini antiriciclaggio;
- che presentano:
 - 1) da una preventiva consultazione delle banche dati in uso al Corpo o dello SDI delle Forze di polizia, precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto;
 - 2) da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall'operatore, profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale;
- catalogati quali "persone politicamente esposte", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. o), del decreto legislativo n. 231/2007.

Particolare attenzione andrà riservata altresì alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.

(2) Riscontri documentali

Rispetto al campione selezionato, l'unità operativa acquisisce tutta la documentazione conservata dal professionista ispezionato ai sensi della normativa antiriciclaggio, ovvero quella detenuta ad altro titolo dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta ricostruzione dell'effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio.

Altri incroci e riscontri potranno essere possibili attraverso l'esame degli strumenti informatici in uso al professionista oggetto del controllo, ed in particolare mediante le *e mail* e gli altri documenti eventualmente acquisiti in sede di accesso.

In un primo momento, l'unità operativa accerta, in relazione alle operazioni/prestazioni professionali riconducibili ai clienti selezionati, la procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista, verificando, cioè, se i casi in esame:

- siano stati sottoposti all'applicazione degli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica dei clienti;
- in caso positivo, siano stati ricondotti correttamente alle fattispecie che impongono l'applicazione degli obblighi "*ordinari*" di adeguata verifica della clientela, oppure in quelli di verifica "*semplificata*", "*indiretta*" o "*rafforzata*".

Ciò significa che:

- in presenza dei presupposti soggettivi o oggettivi richiesti dall'art. 25 del decreto 231/2007, si accerta se l'operatore abbia applicato correttamente gli obblighi "*semplificati*"; – in presenza dei requisiti *ex art. 28*, comma 3, del decreto 231/2007, si accerta la procedura adottata per l'applicazione degli obblighi di verifica "*indiretta*";
- in caso di sussistenza dei requisiti *ex art. 28*, commi 2, 4 e 5, del decreto 231/2007, si riscontra la corretta applicazione degli obblighi di adeguata verifica "*rafforzata*";
- negli ulteriori casi, in assenza delle condizioni necessarie per l'applicazione di obblighi semplificati, indiretti o rafforzati, si verifica se le operazioni/rapporti continuativi oggetto di esame siano state sottoposte a verifica "*ordinaria*".

Un ulteriore controllo può essere effettuato qualora l'operatore si sia avvalso per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica di soggetti "*terzi*".

Nel merito procediamo all'analisi delle verifiche che possono essere effettuate così come esposto in precedenza;

(a) Verifica "*semplificata*"

Nel caso in cui il professionista abbia fatto ricorso alla verifica "*semplificata*", che comporta l'esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, si accerta se:

- sussistono i presupposti soggettivi o oggettivi ex art. 25 del decreto 231/2007; in questo senso, coerentemente con quanto sancito dall'art. 25, comma 4, del medesimo provvedimento legislativo occorre appurare se il soggetto ispezionato abbia raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente potesse beneficiare di tali esenzioni; riscontri documentali, escussioni in atti del professionista costituiranno gli strumenti per approfondire simili circostanze;
- pur in presenza dei presupposti soggettivi, sussistevano quelle circostanze in presenza delle quali diventava necessario applicare sempre l'adeguata verifica ordinaria (sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero fondato motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie).

(b) Verifica "indiretta"

Qualora il soggetto ispezionato abbia utilizzato la procedura di verifica "*indiretta*", la pattuglia operante accerta se la fattispecie oggetto di controllo rientri in una delle circostanze richieste dalla legge ex art. 28, comma 3, del decreto 231/2007.

Particolare attenzione va posta qualora la procedura sia stata adottata perché il cliente è stato già identificato per un'operazione o una prestazione professionale già in essere.

In tale circostanza, si può:

- accertare l'esistenza dell'operazione o della prestazione professionale in essere presso il professionista;
- verificare le modalità di effettuazione dell'identificazione e degli altri obblighi di adeguata verifica per quell'operazione o prestazione professionale;
- appurare se le informazioni che sono utilizzate per la verifica "*indiretta*" siano state comunque aggiornate dall'operatore.

(c) Verifica "rafforzata"

In caso di ricorso alla verifica "*rafforzata*", la pattuglia accerta se siano stati posti in essere gli ulteriori adempimenti richiesti dall'art. 28 del decreto 231/2007.

In particolare:

- *qualora il cliente non sia stato fisicamente presente nel momento dell'identificazione*, si verifica se la sua identità sia stata accertata correttamente tramite altri documenti, dati o informazioni supplementari; ovvero se siano state adottate misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o ancora se la modalità del primo pagamento sia avvenuto tramite un conto del cliente accesso presso un ente creditizio;
- in caso di "*persona politicamente esposta*", si accerta se l'avvio del rapporto professionale

con tali clienti sia stato autorizzato, ovvero siano state adottate misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto o nell'operazione, o ancora se se sia stato effettuato un controllo continuo nel corso dell'intera durata della relazione professionale con il cliente;

- *in caso di rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*, occorre riscontrare gli ulteriori adempimenti posti in essere dal professionista, atteso che – in questa circostanza – la norma non delinea specifici adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli in cui si sostanzia l'ordinaria adeguata verifica della clientela.

(d) Verifica "ordinaria"

Per gli obblighi "*ordinari*" di adeguata verifica, si procede ad appurare la corretta modalità di esecuzione degli adempimenti di legge, ai sensi dell'art. 19 del decreto 231/2007.

Si soffermerà l'attenzione, innanzitutto, *sull'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo*, appurando il rispetto degli adempimenti relativi a:

- *tempistica di esecuzione*. Per detto ambito, l'unità operativa verifica se:
 - il cliente ed il titolare effettivo siano stati identificati prima del conferimento dell'incarico professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Per la clientela già acquisita, si accerta il rispetto delle procedure previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28108 del 6 aprile 2009;
 - il titolare effettivo sia stato identificato contestualmente al cliente, ed in caso di persone giuridiche, *trust* e soggetti giuridici analoghi (fiduciarie), se siano state adottate misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; si accerta, pertanto, se siano state adottate tutte le modalità necessarie per conoscere il titolare effettivo, dal ricorso ai pubblici registri, agli elenchi o ai documenti conoscibili da chiunque, fino alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell'art. 21 del decreto 231/2007;
- *modalità di esecuzione*. Più in concreto si tende ad appurare se l'identificazione del cliente e del titolare effettivo sia avvenuta eventualmente mediante un documento d'identità non scaduto all'epoca del controllo, e qualora il cliente sia una società o un ente, se l'operatore abbia verificato anche l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza, acquisendo le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.

Subito dopo, si procede ad appurare l'applicazione degli adempimenti di:

- *acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione o della prestazione professionale*: il fascicolo personale del cliente dovrebbe contenere, a tal riguardo, le informazioni richieste dalla legge, tra cui eventuali dichiarazioni fornite direttamente dal cliente ex art. 21 del decreto 231/2007.

Sotto questo profilo, occorre prestare attenzione anche ad eventuali ipotesi di responsabilità penale ex art. 55, comma 3, del decreto 231/2007 a carico del cliente che ha omesso intenzionalmente o ha fornito falsamente, eventualmente in concorso ex art. 110 c.p. con collaboratori/dipendenti dell'intermediario, di fornire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo.

L'acquisizione di dichiarazioni del cliente e del dipendente dell'ispezionato e l'esame di eventuale documentazione contabile ed extracontabile acquisita agli atti potrebbero rappresentare strumenti investigativi utili per accertare compiutamente i fatti.

Un analogo ragionamento va fatto per l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione o le indica false, trattandosi anch'essa di una fattispecie punita penalmente ai sensi dell'art. 55, comma 2, del decreto 231/2007;

- *controllo costante nel corso della prestazione professionale*: si può verificare, ad esempio, soprattutto se l'incarico professionale non è stato conferito di recente, se esista ulteriore documentazione nel fascicolo del cliente attestante il monitoraggio periodico eseguito (aggiornamento dei documenti e delle informazioni detenute, nonché le eventuali considerazioni formulate dal professionista in ogni circostanza);
- *astensione, laddove previsto, da parte del professionista dall'esecuzione di un'operazione o dalla prestazione*: qualora emerga, infatti, che il soggetto ispezionato non sia stato in grado di adempiere agli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo o di acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione/prestazione professionale, è necessario verificare se il professionista stesso non abbia effettivamente svolto l'attività istituzionale richiesta dal cliente.

(e) Esecuzione da parte di "terzi"

Qualora il soggetto ispezionato abbia fatto ricorso a "terzi" per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, si accerta se:

- sia stata fornita l'idonea attestazione da parte di uno dei soggetti previsti dall'art. 30, comma 1, del decreto 231/2007;
- in caso positivo, l'attestazione abbia le caratteristiche previste, ed in particolare sia idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

In caso di opacità o scarsa trasparenza delle procedure adottate saranno avviati opportuni riscontri incrociati anche presso i soggetti "terzi" verificando, pure sotto il profilo documentale, il rispetto degli adempimenti antiriciclaggio imposti all'intera "filiera" dei soggetti obbligati.

(f) Registrazione e conservazione dei dati

Per l'esecuzione del controllo, l'unità operativa può:

- avvalersi del campione già oggetto di selezione in materia di adeguata verifica della clientela, per verificare se i dati e le informazioni raccolte sulle operazioni/prestazioni professionali siano state correttamente registrate ed i documenti conservati;
- ovvero, se ritenuto opportuno, potrà individuare un nuovo campione di operazioni e/o incarichi professionali.

L'esame delle registrazioni viene eseguito attraverso il registro della clientela o l'archivio informatizzato tenuto in forza all'art. 38 del decreto 231/2007, o ancora effettuando dei riscontri rispetto alle evidenze documentali acquisite preliminarmente all'intervento o nel corso dell'accesso, come evidenziato nel precedente paragrafo a) del presente modulo operativo.

(g) Conservazione dei dati

In tema di conservazione dei dati e delle informazioni (cfr. scheda normativa 6, paragrafo 3.g), pp. 16-19), la pattuglia operante accerta che:

- per l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, sia stata conservata la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;
- per le operazioni e le prestazioni professionali, siano state conservate le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla data di instaurazione del rapporto professionale.

(h) Registrazione dei dati

In linea generale, si ha cura di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 36 del decreto 231/2007, ossia che le registrazioni:

- siano state effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione, ovvero dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale.

Tenuto conto dell'incertezza normativa esistente sul punto, tale step di controllo sarà svolto con l'ausilio del professionista, acquisendo specifiche dichiarazioni sui criteri utilizzati ai fini della registrazione e valutando l'uniformità di applicazione degli stessi nell'esercizio dell'intera attività istituzionale;

- contengano le informazioni richieste dalla legge, ossia dall'art. 36, comma 2, del decreto 231/2007 e dall'art. 1 del provvedimento dell'allora U.I.C. del 24 febbraio 2006, ivi compresa

7. CHECK LIST PER I PROFESSIONISTI

la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita ed il valore oggetto della stessa prestazione, se conosciuto.

Sarà importante accertare, in particolare, l'acquisizione dei dati relativi al titolare effettivo delle transazioni e di eventuali soggetti delegati ad operare, la presenza dei dati identificativi del cliente e la corretta descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale;

- siano state regolarmente effettuate anche con riferimento alle operazioni frazionate.

In questo caso, i dati più significativi sono quelli relativi alla data, la causale, l'importo e la tipologia di operazione.

Di seguito nella tabella 1 illustriamo per le diverse categorie di professionisti tutte le operazioni che sono oggetto di verifica:

TABELLA 1 – Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Gestione di denaro
Gestione di strumenti finanziari
Gestione di altri beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di libretti di deposito
Gestione di conti di titoli
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti

Accertamenti, ispezioni e controlli
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione e liquidazione di aziende
Amministrazione e liquidazione di patrimoni
Amministrazione e liquidazione di singoli beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di conti di titoli
Apertura/chiusura di libretti di deposito

(segue)

Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
Assistenza in procedure concorsuali
Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
Assistenza per richieste finanziamenti
Assistenza societaria continuativa e generica
Assistenza tributaria
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei <i>business plan</i> per l'accesso a finanziamenti pubblici
Certificazione di investimenti ambientali
Consulenza aziendale
Consulenza connessa a procedure contenziose
Consulenza contrattuale
Consulenza economico-finanziaria
Consulenza in tema di controllo aziendale
Consulenza in materia contributiva
Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari
Consulenza tributaria
Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati
Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Custodia e conservazione di aziende
Custodia e conservazione di beni
Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali
Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piano di liquidazione nei giudizi di graduazione
Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
Gestione di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di altri beni
Gestione di denaro
Gestione di libretti di deposito
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Gestione di strumenti finanziari
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, <i>ex art. 2, comma 3, lett. e)</i> , decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
Organizzazione e impianto della contabilità
Organizzazione contabile
Tenuta paghe e contributi

(segue)

Piani di contabilità per aziende
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Rappresentanza tributaria
Redazione di bilanci
Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Relazioni di stima di cui al codice civile
Revisione contabile
Rilascio di visti di conformità per studi di settore
Rilevazioni in materia contabile e amministrativa
Riordino della contabilità
Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati
Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti
Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni
Valutazione di singoli beni e diritti
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese
Altro

7.1 Quadro sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, modulate tra limiti minimi e massimi, rivolte:

- ai privati, che non ottemperano alle disposizioni in materia di circolazione del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento, ai sensi degli artt. 49 e 50, oppure che violino i precetti specificatamente previsti ai fini degli obblighi di collaborazione di cui al decreto 231/2007;
- ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio che non adempiono correttamente agli adempimenti di collaborazione con le Autorità competenti.

7.2 Aspetti di rilevanza penale

L'inosservanza delle misure antiriciclaggio dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni penali previste dall'art. 55 del decreto 231/2007:

- la multa da euro 2.600 a euro 13.000, in caso di violazione degli obblighi d'identificazione

contenuti nel Titolo II, Capo I;

- la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da euro 500 ad euro 5.000, qualora l'esecutore dell'operazione ometta d'indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione ovvero le indica false;
- l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000, nel caso in cui l'esecutore dell'operazione non fornisca informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale ovvero le fornisca false, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, e 21, del decreto 231/2007;
- la multa da 2.600 euro ad euro 13.000, in caso di omessa effettuazione delle registrazioni di cui all'art. 36, ovvero quando le stesse siano effettuate in modo tardivo o incompleto. Alla stessa pena soggiace l'agente di cambio, il mediatore creditizio o l'agente in attività finanziaria che omette di eseguire la comunicazione prevista dall'art. 36, comma 4, all'intermediario finanziario per conto del quale opera, ovvero la effettua tardivamente o in maniera incompleta;
- la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 100 a euro 1000, per le omesse comunicazioni di cui all'art. 52, comma 2, da parte del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione, dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2001 e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione;
- l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000, in caso di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette, fuori dai casi previsti dagli artt. 46, comma 1, e 48, comma 4, del decreto 231/2007.

Infine, l'art. 55, comma 9, riproduce il contenuto dell'art. 12 della legge n. 197/1991 in materia di falsificazione, alterazione ed indebito utilizzo delle carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo del denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, confermando in caso di violazione la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 310 ad euro 1.550 [1].

7.3 Aspetti di rilevanza amministrativa

Relativamente alle infrazioni in materia di obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari ex artt. 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto 231/2007, l'articolo 57 del medesimo decreto prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:

- da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del provvedimento di sospensione

1. Art. 55, comma 9 "Chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendovi titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".

7. CHECK LIST PER I PROFESSIONISTI

- dell'operazione sospetta ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera c), del decreto 231/2007;
- da euro 10.000 a 200.000 euro, per le violazioni riscontrate in capo agli intermediari circa il divieto di aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto 231/2007;
 - fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero di porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei Paesi *black list* di cui all'art. 28, comma 7-bis, del decreto 231/2007. In caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro, la sanzione applicabile va dal 10% al 40% dell'importo dell'operazione, mentre nel caso in cui l'importo della medesima non sia determinato o determinabile, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro;
 - da euro 50.000 a euro 500.000, in caso di violazione all'obbligo d'istituire l'archivio unico informatico ai sensi dell'art. 37 del decreto 231/2007. Nelle fattispecie più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento d'irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato;
 - da euro 5.000 a euro 50.000, per l'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero per la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 del decreto 231/2007;
 - dall'1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata, in caso di violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 41. Anche in questo caso, per le situazioni più gravi è prevista la pubblicazione del decreto sanzionatorio sui quotidiani a diffusione nazionale;
 - da 5.000 a 50.000, in presenza di violazioni degli obblighi informativi (diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette) nei confronti dell'U.I.F.

Avuto riguardo alle infrazioni in tema di circolazione dei mezzi di pagamento, l'art. 58 del decreto 231/2007 stabilisce l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:

- dall'1% al 40% dell'importo trasferito, per il mancato rispetto dei divieti imposti al trasferimento di denaro contante ovvero alla circolazione degli altri mezzi di pagamento di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6 e 7;
- dal 20% al 40% del saldo, in caso di violazione dell'obbligo di mantenere i libretti di deposito bancari o postali con un importo pari o inferiore a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 49, comma 12;
- dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore:
 - 1) in caso di mancata estinzione dei libretti di deposito bancari o postali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero di riduzione ad una somma non eccedente la soglia di 1.000 euro, ai sensi dell'art. 49, comma 13;
 - 2) in assenza della comunicazione da parte del cedente, entro trenta giorni, alla banca o a

- Poste italiane s.p.a. dei dati identificativi del cessionario nonché della data del trasferimento di libretti di deposito bancari o al portatore, di cui all'art. 49, comma 14;
- dal 20% al 40% dell'importo trasferito, in caso di violazioni, da parte degli operatori di *money transfer* delle prescrizioni di cui all'art. 49, commi 18 e 19, concernenti il trasferimento di denaro contante per importi superiore ai 2.000 euro ovvero compresi tra i 2.000 ed i 5.000 euro;
 - dal 20% al 40% dell'importo trasferito, in caso di violazione del divieto di aprire in qualunque forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, ai sensi dell'art. 50, comma 1. In presenza, invece, dell'utilizzazione dei predetti conti o libretti di risparmio, la sanzione applicabile varia tra il 10% ed il 40% del saldo;
 - dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto, in caso di omessa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate alle disposizioni di cui all'art. 49, rilevate nell'esercizio dei compiti di servizio ai sensi dell'art. 51, comma 1.

Sul punto, è bene precisare che:

- tale norma sanzionatoria va applicata per le infrazioni commesse prima del 17 settembre 2011, atteso che da quella data il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 49, commi 18 e 19, del decreto 231/2007;
- per le violazioni all'art. 49, comma 19, del decreto 231/2007 la contestazione dell'infrazione va effettuata solo nei confronti dell'esercente *money transfer* e non nei confronti del cliente che non ha prodotto l'idonea documentazione attestante la congruità della rimessa di denaro.

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate dall'art. 20 del decreto legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) che ha introdotto l'art. 58, comma 7-bis, nel decreto 231/2007, fissando a 3.000 euro l'importo minimo della sanzione riferita ad alcune violazioni.

Più in dettaglio, sul punto, sono stati forniti chiarimenti dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolari n. 281178 e n. 2 rispettivamente in data 5 agosto 2010 e 16 gennaio 2012, precisando che:

- questa nuova formulazione delle sanzioni si applica alle violazioni commesse dal 16 giugno 2010;
- per tutti i trasferimenti di importo compreso tra la soglia di legge (ora 1.000 euro) e 50.000 euro, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, e 7 dell'art. 49, in tema di trasferimenti di denaro contante ed assegni, si applica una sanzione compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito. La sanzione non potrà, comunque, essere inferiore a 3.000 euro;
- per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni di cui al precedente alinea, si applica una sanzione compresa tra il 5% (cinque volte il minimo percentuale, che per tali violazioni è dell'1%) e il 40% dell'importo trasferito, fermo

7. CHECK LIST PER I PROFESSIONISTI

restando che anche in tal caso l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro;

- resta in vigore la possibilità per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell'art. 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2% dell'importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell'art. 60 del decreto 231/2007;
- per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell'art. 49, la sanzione relativa va sempre applicata, anche per importi inferiori a 1.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare in nessun caso). Per questa violazione non è prevista nemmeno la possibilità di oblare;
- per le violazioni dei commi 12, 13, 14, 18 e 19 dell'art. 49, per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%. Inoltre, per le violazioni dei commi 13 e 14 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Infine, si evidenzia che:

- un'ulteriore sanzione è prevista dall'art. 56 del decreto 231/2007, per i casi di inosservanza – da parte degli intermediari bancari e finanziari, delle società sottoposte a vigilanza prudenziale e delle società di revisione – delle disposizioni adottate dalle Autorità di vigilanza di settore in materia di organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno; per questa infrazione, la pena è una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 10.000 ad euro 200.000;
- per gravi violazioni degli obblighi imposti dal decreto 231/2007, la Banca d'Italia attiva, altresì, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del t.u.b., dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria.

8. Schemi di controllo

Allegato A - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007

Dati relativi al cliente persona fisica

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Dati relativi al cliente diverso da persona fisica

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA

Dati relativi ai rappresentanti della società o dell'ente

CARICA O QUALIFICA

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE

CARICA O QUALIFICA

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE

Dati relativi ad altri delegati alla firma dell'operazione

INCARICO O QUALIFICA
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE
INCARICO O QUALIFICA
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE

Dati relativi ai titolari effettivi

1. COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
2. COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
DATI ACQUISITI TRAMITE:

- CONSULTAZIONE DI PUBBLICI REGISTRI
- ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI
- DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21 D.LGS. 231/2007
- ATTESTAZIONE EX ART. 30 D.LGS. 231/2007
- ALTRO

Dati relativi alla prestazione professionale

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA
.....
OGGETTO
SCOPO
VALORE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
 INDETERMINATO O NON DETERMINABILE
 EURO

O identificazione svolta direttamente dal professionista

O identificazione svolta dal dipendente/collaboratore

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INCARICATO ALL'IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITAGLI DAL PROFESSIONISTA

....., Lì

FIRMA DEL PROFESSIONISTA
O DEL COLLABORATORE/DIPENDENTE

Allegato B - DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007

Modello B.1

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

NAZIONALITÀ

TIPO DOCUMENTO D'IDENTIFICAZIONE

CARTA D'IDENTITÀ – PASSAPORTO – ALTRO

NUMERO

RILASCIATO DA

IL CON SCADENZA IL

CODICE FISCALE

PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA

IN FORMA SOCIETARIA – IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA

ESERCITATA DAL NELL'AMBITO TERRITORIALE

DICHIARO INOLTRE

1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società, con sede legale in, iscritta al Registro delle imprese di, numero di iscrizione e codice fiscale, in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;

2) DI COSTITUIRE – DI NON COSTITUIRE

“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica) che il titolare effettivo

COSTITUISCE – NON COSTITUISCE

“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono

SE NECESSARIO

4) che i fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da.....
....., Lì

FIRMA DEL DICHIARANTE

Modello B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 231/2007

Il sottoscritto, ai fini dell'identificazione del "TITOLARE EFFETTIVO" di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del d.lgs. n.231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

DICHIARO

DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L'INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.

DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007 [1]

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.

1. Sul punto si fa presente che tale dichiarazione, ponendo il professionista nelle condizioni di non poter identificare il titolare effettivo dell'operazione, di fatto realizza il presupposto per l'applicazione dell'art. 23 (Obbligo di astensione), il cui primo comma dispone espressamente «Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla U.I.F., a norma del Titolo II, Capo III.».

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

....., Lì

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegato C - DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007

Modello C.1. - DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. N. 231/2007

IL SOTTOSCRITTO

PROFESSIONISTA DI CUI ALL'ARTICOLO 12, CO. 1, D.LGS. N. 231/2007

DICHIARA CHE

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

NAZIONALITÀ

RIVOLTOSI AL SOTTOSCRITTO PER IL COMPIMENTO DELLA SEGUENTE OPERAZIONE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE (INDICARE LA PRESTAZIONE RICHIESTA)

.....

.....

.....

NON È STATO IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.

IL SOTTOSCRITTO PERTANTO, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D.LGS. N. 231/2007, SI È ASTENUTO DAL COMPIERE L'OPERAZIONE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA.

....., Lì

FIRMA DEL DICHIARANTE

Modello C.2 - DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007

IL SOTTOSCRITTO

PROFESSIONISTA DI CUI ALL'ARTICOLO 12, CO. 1, D.LGS. N. 231/2007

ATTESTA

AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 231/2007 CHE:

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

NAZIONALITÀ

HA CONFERITO AL SOTTOSCRITTO INCARICO A SVOLGERE UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL SOPRAINDICATO CLIENTE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PREVISTI DALL'ART. 18, CO. 1, LETT. A) B) E C) DEL D.LGS. 231/2007 A TAL FINE SI ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA.

....., Lì

FIRMA DEL DICHIARANTE

Conclusioni

Nel trattare l'argomento della disciplina antiriciclaggio abbiamo visto come la norma abbia diverse sfaccettature che colpiscono i professionisti di diversi settori. Si è cercato di fornire alcune linee guida in caso di ispezioni della Guardia di Finanza e si sono evidenziati alcuni schemi di controllo della clientela.

Di fatto resta piuttosto complicato in alcuni casi specifici riuscire ad ottemperare in modo giusto a questo obbligo di legge soprattutto perché non tutti gli studi professionali hanno personale sufficiente a poter gestire questo ulteriore e delicatissimo adempimento.

La norma antiriciclaggio vede il susseguirsi delle diverse soglie di tracciabilità del contante e pertanto si cerca di adeguare tali trasformazioni alle verifiche della clientela ancora più capillari atte ad identificare quei comportamenti anomali che devono essere comunicati all'U.I.F.

Si da atto che la procedura di comunicazione merita attenta analisi da parte degli operatori in sede di invio telematico ed infatti si rimanda al sito internet dell'U.I.F. per vedere come la cosa debba essere effettuata cercando di non creare dei disallineamenti nell'invio dei dati.

Il *corpus* sanzionatorio, come adeguatamente illustrato, evidenzia le sanzioni di natura amministrativa e penale in cui gli intermediari possono incorrere in presenza di mancate comunicazioni.

Bibliografia Essenziale

ASSIREVI, *Documento di ricerca n. 147, Normativa "antiriciclaggio": aspetti rilevanti per le società di revisione contabile*, gennaio 2010.

BARBATO G., *Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti*, Euroconference, giugno 2012.

BASILE G., BURI, N., CATUOGNO E., MANES ROSSI E., ROMUALDO M., *Il ruolo professionista alla luce della nuova normativa sull'antiriciclaggio*, UNAGRO, settembre 2009.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, *Gli obblighi antiriciclaggio: Guida pratica per il commercialista* (manca data).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, *Antiriciclaggio: adempimenti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili alla luce del d.lgs. 231* (manca data).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, *Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, settembre 2008.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, *Nota esplicativa Antiriciclaggio: d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*, novembre 2009.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, *Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, aprile 2010.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, *Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): linee guida per l'adeguata verifica della clientela*, luglio 2011.

D'ARIENZO R., DE VIVO A., *Antiriciclaggio*, Il Sole 24 Ore, aprile 2012.

Financial Action Task Force Groupe d'action financière RBA GUIDANCE FOR LEGAL PROFESSIONALS, ottobre 2008.

Legislazione

1. Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
2. Circolare della Guardia di Finanza
3. D.I. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133
4. C.N.D.C.E.C. "Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela" (ultimo aggiornamento: luglio 2011).
5. D.lgs. 25 settembre 2009, n.151

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «amministrazioni interessate»: le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e*), e all'articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere *a*) e *c*), e 13, comma 1, lettera *b*);

b) «archivio unico informatico»: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;

c) «autorità di vigilanza di settore»: le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera *a*) alla lettera *d*), 11 e 13, comma 1, lettera *a*);

d) «banca di comodo»: una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato;

e) «cliente»: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i desti-

nari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;

f) «conti di passaggio»: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;

g) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;

h) «insediamento fisico»: un luogo destinato allo svolgimento dell'attività di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare;

i) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a

disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

l) «operazione»: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;

m) «operazione frazionata»: un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

n) «operazioni collegate»: operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette;

o) «persone politicamente esposte»: le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, in-

dividuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

p) «prestatori di servizi relativi a società e trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

1) costituire società o altre persone giuridiche;

2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;

4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;

5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;

q) «prestazione professionale»: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata;

r) «pubblica amministrazione»: tutte le amministrazioni dello Sta-

to, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

s) «rapporto continuativo»: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto dei soggetti indicati all'articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;

t) «registro della clientela»: un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell'adempiimento dell'obbligo di identificazione secondo le modalità previste nel presente decreto;

u) «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

v) «titolo al portatore»: titolo di credito che legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo;

z) «U.I.F.»: l'unità di informazione finanziaria cioè la struttura na-

zionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 2 – Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto

1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.

6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Art. 3 – Principi generali

1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazio-

ni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.

2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.

4. L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.

Art. 4 – Rapporti con il diritto comunitario

1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, la U.I.F., le altre Amministrazioni interessate e le Autorità di vigilanza di settore possono adottare, tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva.

Capo II – AUTORITÀ

Art. 5 – Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle

politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la U.I.F., le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la D.I.A. e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria.

3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività:

a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento

to del terrorismo;

b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tale fine la U.I.F., le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la D.I.A. forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all'U.I.F. e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;

d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con gli organismi dell'Unione euro-

pea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.

Art. 6 – Unità di informazione finanziaria

1. Presso la Banca d'Italia è istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (U.I.F.).

2. La U.I.F. esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della U.I.F., ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla U.I.F. mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Direttore della U.I.F., al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttore della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e da-

gli obblighi internazionali, presso la U.I.F. è costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, né a rimborso spese. Il Comitato è convocato dal Direttore della U.I.F. con cadenza almeno semestrale. Esso cura la redazione di un parere sull'azione dell'U.I.F. che forma parte integrante della documentazione trasmessa alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 5.

5. Il Direttore della U.I.F., per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'U.I.F.

6. La U.I.F. svolge le seguenti attività:

a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;

b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;

c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41;

d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo 40; e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

7. La U.I.F., avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività:

a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della D.I.A. e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

Art. 7 – Autorità di vigilanza di settore

1. Le Autorità di vigilanza di settore sovrintendono al rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte dei soggetti rispettivamente vigilati con le mo-

dalità di cui all'articolo 53. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei revisori, sono vigilati dalla CONSOB.

2. Nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla CONSOB. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia.

Art. 8 – Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e c), iscritti

nei propri albi, nonché dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

2. Le Forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano all'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto.

3. La D.I.A. e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla U.I.F., ai sensi dell'articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.

4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette:

a) la D.I.A. e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti

ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3;

c) i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 10 all'articolo 14.

5. Per i controlli di competenza di cui all'articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la U.I.F., il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).

Art. 9 – Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia

1. Tutte le informazioni in possesso della U.I.F., delle Autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi di cui all'articolo 8, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro

e con la U.I.F., anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la U.I.F. può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la U.I.F. può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della D.I.A. e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalla autorità estere possono essere trasmesse dalla U.I.F. alle autorità italiane competenti, salvo esplicito diniego dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la U.I.F. stipula con la Guardia di finanza e la D.I.A. protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

5. Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla U.I.F. le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.

6. Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli ordini professionali informano la U.I.F. delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.

7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione all'Autorità di vigilanza competente e alla U.I.F., per gli atti di loro spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. L'Autorità di vigilanza e la U.I.F. comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano preordinate al compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale o da altre disposizioni di legge.

9. La U.I.F. fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Mini-

stero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la U.I.F. fornisce alla D.I.A. e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

10. La U.I.F. e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tale fine, gli organi delle indagini possono fornire informazioni all'U.I.F.

Capo III – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

Art. 10 – Destinatari

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì:

- a) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- b) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e

di fondi interbancari;

c) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

d) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

e) alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:

1) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del t.u.l.p.s.;

3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del t.u.l.p.s.;

5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del t.u.l.p.s.;

f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero;

g) agli uffici della pubblica amministrazione.

Art. 11 – Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria

1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:

- a) le banche;
- b) Poste italiane S.p.A.;
- c) gli istituti di moneta elettronica;
- d) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) le società di gestione del risparmio (SGR);

f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;

h) gli agenti di cambio;

i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del t.u.b.;

m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del t.u.b.;

n) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;

o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.

2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del t.u.b.;

c) i soggetti operanti nel setto-

re finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del t.u.b.;

d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero.

3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:

a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del t.u.f.;

b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);

c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera n), e comma 2, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione anche attraverso misure e procedure equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Qualora la legislazione del Paese terzo non consenta l'applicazione di misure equivalenti, gli intermediari finanziari sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore.

5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'articolo 36, comma 4.

6. Le linee di condotta e le procedure applicate in materia degli

obblighi stabiliti dal presente decreto dagli intermediari finanziari a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in Paesi terzi, sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.

Art. 12 – Professionisti

1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi;

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

2. L'obbligo di segnalazione di

operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non si osservano in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 13 – Revisori contabili

1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono:

a) le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del t.u.f.;

b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 14 – Altri soggetti

1. Ai fini del presente decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscri-

zioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate:

a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del t.u.l.p.s.;

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del t.u.l.p.s.;

c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sen-

si della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Titolo II – DEGLI OBBLIGHI

Capo I – OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Sezione I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15 – *Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria*

1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:

a) quando instaurano un rapporto continuativo;

b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;

c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

2. Gli intermediari, nell'ambi-

to della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono collegate.

3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

4. Gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.

Art. 16 – *Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili*

1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:

a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;

b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o

con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;

c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;

d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

2. I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere a), d) ed e) del comma 1.

Art. 17 – Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti

1. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, nei seguenti casi:

a) quando instaurano un rapporto continuativo o è conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale;

b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di impor-

to pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;

c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Art. 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Art. 19 – Modalità di adempimento degli obblighi

1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:

a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza

del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contengano informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identifi-

cazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 20 – Approccio basato sul rischio

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

- 1) natura giuridica;
- 2) prevalente attività svolta;
- 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della contro-

parte;

b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) ammontare;
- 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Art. 21 – Obblighi del cliente

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Art. 22 – Modalità

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita.

Art. 23 – Obbligo di astensione

1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non

sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla U.I.F., a norma del Titolo II, Capo III.

3. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente alla U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta.

4. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la U.I.F. immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

5. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Art. 24 – Case da gioco

1. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera *d*), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di «fiches» o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro.

2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere dal 30 aprile 2008, adottano le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1.

3. Sono acquisite e conservate secondo le modalità di cui al successivo articolo 39 le informazioni relative:

- a) ai dati identificativi;
- b) alla data dell'operazione;
- c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.

4. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera *e*), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possi-

bile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative:

- a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;
- b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
- c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;
- d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.

5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 i dati di cui al comma 4, lettera *d*), sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera *e*). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo previsto dall'articolo 36, dai fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo di cui all'articolo 53.

6. Le autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l'anno, sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanzia-

mento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco.

Sezione II – OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 25 – *Obblighi semplificati*

1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I se il cliente è:

- a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere *b*) e *c*);
- b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente.

3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.

5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia mo-

tivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a:

a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;

b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;

c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;

d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*, del t.u.b., nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari

o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006;

e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'articolo 26.

Art. 26 – Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di cui all'Allegato tecnico.

Art. 27 – Esclusioni

1. Quando la Commissione europea adotta, con riferimento ad un Paese terzo una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, gli enti e le persone soggetti al presente decreto non possono applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate

del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva.

Sezione III – OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 28 – Obblighi rafforzati

1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.

2. Quando il cliente non è fisicamente presente, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le misure di seguito indicate:

a) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;

b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;

c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: a) qualora il cliente sia già identi-

ficato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;

b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

4. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono:

a) raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto; base, la sua reputazione e la qualità;

b) valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo cui l'ente corrispondente è soggetto;

c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;

e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.

5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo, gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono:

a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;

b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;

c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo o con una banca che notoriamente consenta a una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sezione IV – ESECUZIONE DA PARTE DITERZI

Art. 29 – Ambito e responsabilità

1. Al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi. Responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.

Art. 30 – Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si considerano comunque assolti,

pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1;

b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva;

c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (G.A.F.I.) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al G.A.F.I.;

d) professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti di altri professionisti.

2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

3. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.

4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

5. Le autorità di vigilanza di set-

tore possono prevedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.

6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità.

7. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attività finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.

8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.

Art. 31 – Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'articolo 11 riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 18, comma

1, lettere a), b) e c), eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente è introdotto.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3, lettere a), b) e c), della direttiva situata in un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente è introdotto.

Art. 32 – Requisiti obbligatori per i soggetti terzi

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per «terzi» gli enti o le persone enumerati nell'articolo 2 della direttiva o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, che soddisfino le condizioni seguenti:

a) sono soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge;

b) applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesa a ga-

rantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extra-comunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.

Art. 33 – Esclusioni

1. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, i destinatari del presente decreto non possono ricorrere a soggetti terzi del Paese terzo in questione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c).

Art. 34 – Obblighi dei terzi

1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente è introdotto le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente è introdotto.

3. Il ricorso a terzi stranieri è consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.

Art. 35 – Rapporti di esternalizzazione o di agenzia

1. La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei

quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente sono considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell'ente o della persona soggetti al presente decreto.

Capo II – OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Art. 36. – *Obblighi di registrazione*

1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla U.I.F. o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analogia efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un perio-

do di dieci anni, le seguenti informazioni:

a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.

5. Per gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute

agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attività sono espressamente previste nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa.

6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

Art. 37 – Archivio unico informatico

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, lettera *a*), le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), e gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera *e*), istituiscono un archivio unico informatico.

2. L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.

3. L'istituzione dell'archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.

4. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche re-

sponsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.

5. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 41. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.

6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.

7. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la U.I.F., emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.

8. Per i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera *o*), e 2, lettere *b*), *c*) e *d*), la Banca d'Italia stabilisce modalità semplificate di registrazione.

Art. 38 – Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'arti-

colo 36, i professionisti indicati nell'articolo 12 e i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

3. Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

4. I dati e le informazioni registrati con le modalità di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.

5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.

6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22,

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalità di registrazione dei dati e delle informazioni.

7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 39 – Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d) ed f)

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f), utilizzano i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.

2. I dati e le informazioni registrate con le modalità di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta.

3. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, può essere istituito l'archivio unico informatico ovvero possono essere utilizzate le modalità indicate nell'articolo 38.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del presente articolo, nonché del comma 3 dell'articolo 24.

5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze può stabilire modalità di registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il Ministero dell'interno.

Art. 40 – Dati aggregati

1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o), e comma 2, lettera a), e le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla U.I.F., con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

2. La U.I.F. individua le tipologie di dati da trasmettere secondo un approccio basato sul rischio e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.

Capo III – OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Art. 41 – Segnalazione di operazioni sospette

1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla U.I.F., una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito

dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della U.I.F. sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:

a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia; b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;

c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno.

3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.

4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa

ostacolare le indagini.

6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Art. 42 – Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2

1. I soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) e 11, commi 1 e 2, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 41 e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, anche sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico.

2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41.

3. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, adempiono all'obbligo

di segnalazione di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo la segnalazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell'intermediario di riferimento, per le finalità di cui all'articolo 41, comma 1.

4. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico informatico, le trasmette alla U.I.F. prive del nominativo del segnalante.

Art. 43 – Modalità di segnalazione da parte dei professionisti

1. I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e c), trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla U.I.F. ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2.

2. Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

3. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla U.I.F. priva del nominativo del segnalante.

2. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3.

Art. 44 – Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a)

1. Per le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), il responsabile dell'incarico, cui compete la gestione del rapporto con il cliente e che partecipa al compimento della prestazione, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41.

2. Il legale rappresentante o un suo delegato esamina la segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dalle informazioni acquisite in adempimento dell'obbligo di registrazione di cui all'articolo 36, la trasmette alla U.I.F. priva del nominativo del segnalante.

Art. 45 – Tutela della riservatezza

1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

2. Gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

3. La U.I.F., la Guardia di finanza e la D.I.A. possono richiedere ulte-

riori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalità di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario o alla società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);

b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente;

c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5.

4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la U.I.F., la Guardia di finanza, la D.I.A., le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

5. La U.I.F., la Guardia di finanza e la D.I.A. adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che ef-

fettuano le segnalazioni.

6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

7. L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

Art. 46 – Divieto di comunicazione

1. È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto.

2. Il divieto di cui al comma 1 non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo, né la comunicazione rilasciata alle autorità di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste dall'articolo 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.

3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4. Il divieto di cui al comma 1

non impedisce la comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.

5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.

6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni che coinvolgano due o più intermediari finanziari ovvero due o più soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i soggetti in questione, a condizione che siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la comunicazione vietata dal comma precedente.

8. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, è vietata la

comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.

Art. 47 – Analisi della segnalazione

1. La U.I.F., in relazione alle segnalazioni ricevute:

a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell'articolo 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle U.I.F. estere;

b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, sulla base di protocolli d'intesa;

d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla D.I.A.

e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata.

Art. 48 – Flusso di ritorno delle informazioni

1. L'inoltro della segnalazione agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla U.I.F. direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2.

2. Gli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, informano la U.I.F. delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.

3. La U.I.F., la Guardia di finanza e la D.I.A. forniscono, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attività di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

4. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi di cui all'articolo 46, comma 1.

Titolo III – MISURE ULTERIORI

Art. 49 – Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di de-

posito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente

per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di tra-

missione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).

17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comun-

que disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.

Art. 50 – Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

2. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma

anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.

Art. 51 – Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo

1. I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

Titolo IV – VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 52 – Organi di controllo

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi

speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute.

2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:

a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;

b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;

c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;

d) comunicano, entro trenta giorni, alla U.I.F. le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.

Art. 53 – Controlli

1. Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma

2, dalla lettera *a*) alla lettera *d*), e lettera *f*), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere *a*) e *b*), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*). I controlli nei confronti degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *m*), possono essere eseguiti, previa intese con l'Autorità di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell'articolo 10, comma 2, lettere *e*) e *g*), degli intermediari di cui all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *c*) e *d*), dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*) e *d*), e degli altri soggetti di cui all'articolo 14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, svolgono l'attività ivi prevista fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

4. La U.I.F. verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valuta-

ria della Guardia di finanza.

5. Le autorità di vigilanza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonché di ogni altra informazione utile. A fini di economia dell'azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati, le autorità di vigilanza e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza programmano le rispettive attività di controllo e concordano le modalità per l'effettuazione degli accertamenti.

Art. 54 – Formazione del personale

1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

3. Le autorità competenti, in particolare la U.I.F., la Guardia di finanza e la D.I.A., forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Titolo V – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Capo I – SANZIONI PENALI

Art. 55 – Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel

Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata.

7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera *h*), e 3, lettere *c*) e *d*), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in

maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Capo II – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 56 – Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno

1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 54 e 61, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indi-

cati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera *a*) alla lettera *d*), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere *a*), *b*) e *c*), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b*), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*).

2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera *m*), e 3, lettere *c*) e *d*), attiva il procedimento di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106 del t.u.b., per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del t.u.b..

4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *g*), e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b*), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.

5. Nei confronti delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), la sanzione è applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195 del t.u.f..

Art. 57 – Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *c*), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.

2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della U.I.F. sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 58 – Violazioni del Titolo III

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

Art. 59 – Responsabilità solidale degli enti

1. Per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novem-

bre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

Art. 60 – Procedure

1. LA U.I.F., le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la D.I.A. accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

3. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 2, con le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

5. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo sono conservati nel sistema informativo della U.I.F. per un periodo di dieci anni.

6. I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità di vigilanza, alla U.I.F. e agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

7. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 5 e 6 avvengono per via telematica.

Capo III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 – regolamento (CE) n. 1781/2006

1. Per i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (CE) n. 1781/2006, restano fermi gli obblighi di verifica della completezza dei dati informativi relativi all'ordinante, nonché quelli relativi alla loro registrazione e conservazione previsti dal medesimo regolamento.

2. Al fine di assicurare un approccio adeguato al rischio delle misure di prevenzione del riciclag-

gio dei proventi da attività illecite o del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1781/2006, non sono tenuti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento dei Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi relativi all'ordinante, previsti dalla raccomandazione speciale VII del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (G.A.F.I.). La presente disposizione non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a mille euro o mille USD.

3. La Banca d'Italia emana istruzioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1781/2006 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.

Art. 62 – Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.

3. L'Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei Cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.

4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, i compiti e le funzioni attribuiti alla U.I.F. sono esercitati, in via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

Art. 63 – Modifiche a disposizioni normative vigenti

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «l'esistenza dei rapporti» sono inserite le seguenti: «e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto

continuativo»;

b) dopo le parole: «dati anagrafici dei titolari» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi».

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole:

«sia in fase di indagini preliminari» sono sostituite dalle seguenti «sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale».

3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente: «Art. 25-octies (*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*).

– 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'U.I.F., formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto le-

gislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

4. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente articolo:

«Art. 648-quater (*Confisca*). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.».

5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

6. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo le parole: «dalla Commissione nazionale per le società e la borsa» sono inserite le seguenti: «, dall'Istituto per la

vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo».

Art. 64 – Norme abrogate

1. Sono abrogati:

- a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;
- b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
- c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;
- e) l'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.
- g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Art. 65 – Allegato tecnico

1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *o)* e *u)*, nonché della corretta applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera *a)*, e 26, si fa riferimento a

quanto previsto nell'Allegato tecnico al presente decreto.

2. L'Allegato tecnico di cui al comma 1, è modificato o integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.

Art. 66 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *r)*, è modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, può individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, nonché stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto,

sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p)*.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'articolo 49.

8. All'articolo 22-*bis*, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente: «*g-bis*) antiriciclaggio.».

9. L'intermediario finanziario di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *o)*, adempie a quanto previsto dall'articolo 37 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e secondo le modalità e i termini ivi previsti.

Art. 67 – Norme di coordinamento

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per legge antiriciclaggio si intende il presente decreto.

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, devono intendersi i soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 68 – Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.